



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

**Ricorsi al Magistrato del Lavoro dipendenti vari per ricalcolo
Trattamento Fine Rapporto - Resistenza -Mandato difesa all'avv.
Olimpia Cimaglia, legale AMAT.**

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 28 (ventotto) del mese di maggio, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI (a.g.)

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (a.g.)

Assiste il Dirigente Amministrativo dell'Azienda dott. Pietro Carallo.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visti i ricorsi promossi dai sottoelencati ex dipendenti, di cui due rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni De Cataldis, uno dall'avv. Michele Gigante e tredici dagli avv.ti Longo e Colucci, al fine di ottenere la rideterminazione del Trattamento di Fine Rapporto con l'inclusione del lavoro straordinario svolto e la condanna dell'AMAT al pagamento delle differenze tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbero dovuto percepire, oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese dei giudizi:

- Fusco	Cosimo	Udienza	05/10/1998;
- Bello	Luca	"	05/10/1998;
- Ruggiero	Gerardo	"	16/10/1998;
- Di Giacomo	Pasquale	"	16/10/1998;
- Re	Antonio	"	16/10/1998;
- Franco	Salvatore	"	22/10/1998;
- Puletto	Vincenzo	"	22/10/1998;
- Dettoli	Pietro	"	05/11/1998;
- Nocera	Giuseppe	"	05/11/1998;
- Scafa	Antonio	"	06/11/1998;
- D'Onghia	Vitantonio	"	06/11/1998;
- Todaro	Attilio	"	26/11/1998;
- Grassi	Michele	"	15/01/1999;
- Conte	Giuseppe	"	15/01/1999;
- Lobefaro	Pietro	"	22/01/1998;
- Mariano	Leopoldo	"	10/03/1998;
- Di Napoli	Giuseppe	"	10/03/1998;

- atteso che nella riunione del 31 luglio u.s., al fine di tentare un bonario componimento delle vertenze, si dava mandato all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale, di contattare i legali della controparte;
- attesa, comunque, la opportunità di dover resistere ai giudizi de quibus, salvo diversa decisione in ordine agli esiti della trattativa innanzi accennata;
- Ritenuto poter affidare l'incarico per la difesa dell'AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- Visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- Visto il bilancio preventivo 1998;
- Visto lo Statuto aziendale;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Dirigente Amministrativo

DELIBERA

- di costituirsi in giudizio nelle cause promosse dai dipendenti in premessa elencati, per i motivi in narrativa specificati, affidando il mandato per la difesa dell'AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- di porre la presuntiva spesa di £ 1.700.000, a titolo di acconto per fondo

per l'esercizio 1998, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi";

- di riservarsi ogni e qualsiasi diversa decisione subordinata agli esiti delle trattative in corso con i legali dei ricorrenti in ordine alla definizione transattiva delle questioni.

Il Presidente
(avv. Arturo Masi)



Il Segretario
(Semeraro Raffaele)



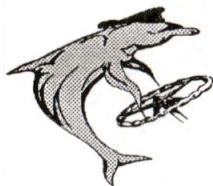
28 MAR 1998

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **28 MAG. 1998**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)

IL DIRETTORE



Azienda per la *M*obilità nell'*A*rea di *T*aranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 2/giugno/1998

Prot. n° : Dir/ 1383/98

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

TARANTO

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 25, 26 e 28 maggio 1998 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 -
151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

STUDIO LEGALE DI BIASE
Avv. GIUSEPPE DI BIASE
Avv. PAOLO LONGO
Avv. DIEGO COLUCCI
C.so Piemonte n. 42
74100 TARANTO
Tel. 099/7302139-7301140 Fax 099/7301140

5939/98

COPIA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per:

Puletto Vincenzo, nato a Taranto il 17/02/1942 e residente in Lama (TA)
alla Via Lama n 7120, elettivamente domiciliato in Taranto presso lo studio
dell'Avv. Diego Colucci, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv.
Paolo Longo del Foro di Roma, giusta delega al margine del presente atto.

CONTRO

A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del le-
gale rappresentante pro-tempore.

FATTO

1 - il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resi-
stente azienda di trasporti nel periodo dal 10/12/1963 al 31/03/1996 svol-
gendo mansioni di impiegato con qualifica di assistente ed inquadramento
finale nel livello quarto.

2 - nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in
modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 30 ore
mensili, a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio im-
partiti dalla resistente, così come si evince dalla documentazione allegata.

Infatti, il ricorrente, quale addetto al movimento, riceveva dei turni di servi-
zio in base ai quali egli era tenuto ad effettuare lavoro straordinario per co-
prire il servizio;

3 - all'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto
includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordina-

Delego l'Avv. Colucci

Avv. Paolo Longo

a rappresentarmi e difender
nel presente procedimento,
quello eventuale di appello
opposizione, nelle esecuzioni
mobiliari, immobiliari o pro
terzi, in sede fallimentare, c
ogni facoltà di legge, comp
quella di conciliare, transige
incassare per mio conto
farsi sostituire occorren
Elogio domicilio in Tara
al Corso Piemonte n. 42.

Puletto Vincenzo
Taranto, il 26-2-1998
La firma è autentica.

Paolo Longo
Avv. Diego Colucci

depositata in Cancelleria
IL 26 FEB. 1998
CANCELLIE

rio svolto in modo siffatto

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., Sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982, infatti ha stabilito la S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il

compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., Sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa, è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dall'azienda resistente, consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi, infatti, dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuatività e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva un'esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3 - Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dall'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso *de quo*.

Tutto ciò premesso, il Sig. Puleto Vincenzo, come in epigrafe rappresentato

e difeso,

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché, previsti gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.

- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.

- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 26 FEB. 1998

Avv. Diego Colucci

Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi: il Sig. Albano Cataldo, il Sig. Alfeo Antonio ed il Sig.

Ancora Francesco.

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

1. - prospetto di liquidazione del T.F.R.

2. - lettera di sollecito

Il Pretore

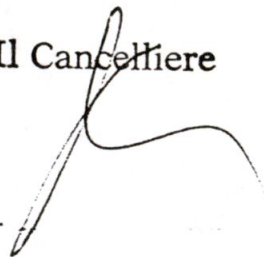
letto il ricorso;

F I S S A

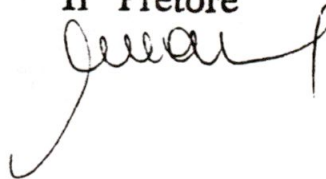
l'udienza di discussione per il giorno 22/10/98
ore 10 ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 20/2/98

Il Cancelliere



Il Pretore



PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 27/05/1996

AZIENDA : 1 - AMAT Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DIPENDENTE : 178072 - PULETTO VINCENZO

DATA ASS. DATA ASS. CONV. DATA CESS. RAPP. ANNI MESI ANZ.
10/12/1963 10/12/1963 31/03/1996 32 4

DESCRIZIONE RITENUTE COMPETENZE

Anticipo tfr del 01/03/1984 15.100.000 68.543.573
TFR 31/12 a. p. complessivo maturato
Totale anticipi già erogati 15.100.000
TFR 31/12 a. p. da erogare L. 53.443.573
Rivalutazione di L. 53.443.573 X 0,903920 % 483.087
TFR effettivo lordo anno in corso 923.484

TOTALI 15.100.000 69.950.144

TOTALE IMPORTO TFR 54.850.144

Ammontare lordo T.F.R.	69.950.144	-
Rid. norm. 16.166.500 Part-time	16.166.500	+
Altre somme	0	+
Preavviso	0	=
Anticipi C.C.N.L.		
Imponibile fiscale liquidazione	53.783.644	X
Aliquota media	20,90	% =
Imposta dovuta	11.240.782	-
Imposta su anticip. / preavv.	1.805.074	=
Imposta residua	9.435.708	
Importo Netto T.F.R.	45.414.436	

CALCOLO ALIQUOTA DA APPLICARE ALLA LIQUIDAZIONE

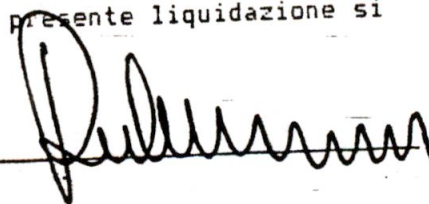
Ammontare lordo T.F.R.	69.950.144	X
Valore costante	144	/
Mesi di anzianità	388	=
Imponibile di riferimento per calcolo aliquota	25.960.878	
Ritenuta su imponibile di riferimento	5.425.437	
Aliquota media	5.425.437 / 25.960.878 * 100 =	20,90

Dichiaro di aver ricevuto la somma di L. 45.414.436 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver più nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Data : 27/05/1996

Firma :



Copia conforme all'originale

Taranto - 7 APR. 1908



IL CANCELLIERE

H. M. A. T.

C. BATTISTI

657

a mani dell'impiegato
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.

II

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCA DI TARANTO

STUDIO LEGALE DI BIASE
Avv. GIUSEPPE DI BIASE
Avv. PAOLO LONGO
Avv. DIEGO COLUCCI
C.so Piemonte n. 42
74100 TARANTO
Tel. 099/7302139-7301140 Fax 099/7301140

7440/98

C O P I A

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per:

Dettoli Pietro, nato a Taranto il 08/09/1942 ed ivi residente alla Via Gen

Messina n.62, elettivamente domiciliato in Taranto presso lo studio

dell'Avv. Diego Colucci, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv.

Paolo Longo del Foro di Roma, giusta delega al margine del presente atto.

C.F.: DTT PTR 42 P 08 L 049 A

Mod. A
CONTOVERSA LAVORO
L. 5.920

Taranto, 11
20 MAG 1998
Delego l'Avv.

CONTRO

A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del le-
gale rappresentante pro-tempore.

.....
a rappresentarmi e difendermi
nel presente procedimento, in
quello eventuale di appello o
opposizione, nelle esecuzioni
mobiliari, immobiliari o presso
terzi, in sede fallimentare, con
ogni facoltà di legge, compresa
quella di conciliare, transigere,
incassare per mio conto e
farsi sostituire occorrendo.
Eleggo domicilio in Taranto
al Corso Piemonte n. 42.

FATTO

1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resi-
stente azienda di trasporti nel periodo dal 08/07/1958 al 31/12/1994 svol-
gendo mansioni di agente di movimento con qualifica di capo tecnico prin-
cipale ed inquadramento finale nel livello quarto.

Taranto, 11
10 MAR 1998
La firma è autentica.

2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in
modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 50 ore
mensili, a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio im-
partiti dalla resistente, così come si evince dalla documentazione allegata.
Infatti, il ricorrente, quale addetto al movimento, riceveva dei turni di servi-
zio in base ai quali egli era tenuto ad effettuare lavoro straordinario per co-
prire il servizio;

3.- all'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto
includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordina-

A.M.A.T. - TARANTO	Prot. Arrivo n° 5361	25 MAG 1998	Dirigente Ammin.vo	Area Informatica	Area Legale	Area Personale	Area Movimento	Area Tecnica	Ufficio Ragioneria	Ufficio Prod. del Traffico	Ufficio Segreteria	Ufficio Contabili	C. di A.
--------------------	----------------------	-------------	--------------------	------------------	-------------	----------------	----------------	--------------	--------------------	----------------------------	--------------------	-------------------	----------

rio svolto in modo siffatto

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., Sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla pre-vigente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982, infatti ha stabilito la S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il

compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione" (Cass. Sez. Lav., Sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa, è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dall'azienda resistente, consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto. Non può esservi, infatti, dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuatività e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva un'esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3. - Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dall'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso *de quo*.

Tutto ciò premesso, il Sig. Dettoli Pietro, come in epigrafe rappresentato e

difeso.

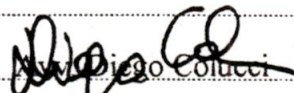
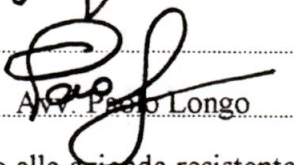
RICORRE

all'Ill. mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché, previ gli incombenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 11 MAR. 1998


Avv. Diego Colucci

Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi: il Sig. Scialpi Gregorio, il Sig. Notaristefano Attilio ed il Sig. De Giorgio Damiano.

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U. al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

1. - prospetto di liquidazione del T.F.R.
2. - lettera di sollecito

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 5/11/98
ore 10.00 ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 31/10/98

Il Pretore

Il Cancelliere

546

 A. M. A. T. AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO	COMPETENZE DI FINE RAPPORTO DI LAVORO			
	DIPENDENTE DETTOLI PIETRO			MATRICOLA 132054
	QUALIFICA CAPO TECNICO DI 1^a	LIV. 03	DATA ASSUNZIONE 08/07/58	DATA LICENZIAMENTO 31/12/94

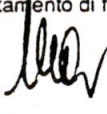
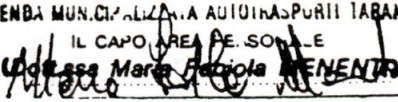
ANTICIPAZIONE EROGATA L. _____ Delibera C. A. N° _____ del _____	STATO DI SERVIZIO ANNI <u>36</u> + MESI <u>6</u> = ANNI <u>36,500</u> ASPETTATIVA PRIVATA ANNI _____ + MESI _____ = ANNI _____ EFFETTIVI DI SERVIZIO ANNI <u>36,500</u> + (A) PERIODO DI ANZIANITA' CONVENZIONALE ANNI _____ = TOTALE <u>36,500</u> (B)	
---	--	--

ACCANTONAMENTO PROGRESSIVO AL <u>31/12/94</u>	L	<u>82.242.365</u> +
RIVALUTAZIONE INDICE ISTAT <u>0</u> % RIFERITA AL MESE DI <u>GENNAIO 95</u>	L	<u>6.361</u> +
ACCANTONAMENTO DELL'ANNO	L	<u>84.248.726</u> +
TOTALE T.F.R. ACCANTONATO	L	<u>84.248.726</u>
ANTICIPAZIONE LORDA PERCEPITA NELL'ANNO	L	<u>84.248.726</u>
TOTALE T.F.R. MATURATO ALLA DATA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	L	<u>84.248.726</u>

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA				DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA	
IMPORTO COMPETENZE	ANNI DI LAVORO (E DODICESIMI)	VALORE MEDIO	REDDITO DI RIFERIMENTO (C)		
84.248.726	36,500	2308184	12-27698.208	IMPORTO T.F.R.	L 84.248.726
L 7.200.000	al 10	% = L 720.000		Riduzione: (L. 500.000 per ogni anno di servizio)	
L 7.200.000	al 22	% = L 1.584.000		L. 500.000 x 36,500	L 18.250.000
L 13.298.208	al 27	% = L 3.590.516		IMPONIBILE	L 65.998.726 x
L _____	al _____	% = L _____		ALiquOTA	% 21,28
L _____	al _____	% = L _____		IMPOSTA	14.044.529
L _____	al _____	% = L _____		IMPOSTA ASSOLTA SU ANTICIPAZIONE	= 14.044.529
L _____	al _____	% = L _____			

L 5.894.516 (D) (D) L 5.894.516 x 100 : (C) L 27.698.208 = ALiquOTA <u>21,28</u> %	TOTALE T.F.R. AL NETTO DELL'I.R.P.E.F. L 70.204.197 ANTICIPAZIONE USUFRUITA L = NETTO A PAGARE L 70.204.197
--	---

Si dichiara che gli importi indicati, relativi ai conteggi per trattamento di fine rapporto di lavoro del dipendente sopra intestato, sono quelli spettanti ai sensi della legislazione vigente.

Taranto, 20/02/95  

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL CAPO UFFICIO E. SORILE
Uff. Esso Maria Petrola

Taranto 2 1 APR. 1998



IL CANCELLIERE

B M A T

P. BATTISTI 65X

17 Nov.

a mani dell'impiegato Luigi La
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATO DI TARANTO

7434/98

COPIA

Mod. A

CONTRROVERSA LAVORO
Incl. trasferita L. 5.920

Taranto, li _____
LUGLIO 1938

Mariano Leopoldo, nato a Talsano (TA) il 23/01/1939 ed ivi residente alla C.F.: PRN LLD 39A 23 L0496
Via Caravaggio n.86, elettivamente domiciliato in Taranto presso lo studio
dell'Avv. Diego Colucci, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv.
Paolo Longo del Foro di Roma, giusta delega al margine del presente atto.

Delego l'Avv. D'Elio Polver

2. C.H.W. FACTO LONGO
e rappresentarmi e difendermi
nel presente procedimento, in
quello eventuale di appello o
opposizione, nella esecuzione
mobiliari, immobiliari o presso
terzi, in sede fallimentare, con
ogni facoltà di legge, compresa
quella di conciliare; transigere,
incassare per mio conto e
farsi sostituire eccorrendo.
Eleggo domicilio in Taranto
al Corso Piemonte n. 42

Taranto, 11 90 MAR 1995
La firma è autentica.

Wigo Col.
Prof
Maria

IL 12 MAR 1958
P. CANCELLARE

[illegible]

rio svolto in modo siffatto

DIRITTO

1. - Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio" (Cass. Sez. Lav., Sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2. - Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982, infatti ha stabilito la S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il

compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., Sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa, è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dall'azienda resistente, consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi, infatti, dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuatività e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva un'esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3. - Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dall'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso *de quo*.

Tutto ciò premesso, il Sig. Mariano Leopoldo, come in epigrafe rappresen-

tato e difeso.

RICORRE

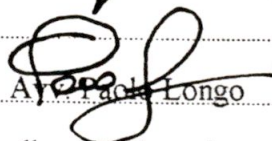
all'Ill. mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché, previ gli incombenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 11 MAR. 1998


Diego Cocci


Antonio Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi: il Sig. Scialpi Gregorio, il Sig. Notaristefano Attilio ed il Sig. De Giorgio Damiano.

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

1. - prospetto di liquidazione del T.F.R.
2. - lettera di sollecito

Il Pretore

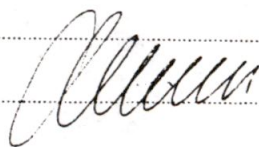
letto il ricorso;

F I S S A

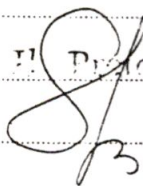
L'udienza di discussione per il giorno 10.3.99
ore 9 ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Fatto, li 8.4.98

L



Il Pretore



AZIENDA: 1 - AMAT Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DIPENDENTE: 158521 - MARIANO LEOPOLDO

DATA ASS.	DATA ASS. CONV.	DATA CESS. RAPP.	ANNI MESI ANZ.
26/10/1971	26/10/1971	31/03/1996	24 5

DESCRIZIONE	RITENUTE	COMPETENZE
TFR 31/12 a. p. complessivo maturato		55.068.959
TFR 31/12 a. p. da erogare L. 55.068.959		
Rivalutazione di L. 55.068.959 X 0,903920 %		497.779
TFR effettivo lordo anno in corso		767.794
TOTALI	0	56.334.532

TOTALE IMPORTO TFR	
	56.334.532

Ammontare lordo T.F.R.	56.334.532	-
Rid. norm. 12.208.500 Part-time 0	12.208.500	+
Altre somme	0	+
Preavviso	0	+
Anticipi C.C.N.L.	0	=
Imponibile fiscale liquidazione	44.126.032	X
Aliquota media	21,28	% =
Imposta dovuta	9.390.020	-
Imposta su anticip. / preavv.	0	=
Imposta residua	9.390.020	
Importo Netto T.F.R.	46.944.512	

CALCOLO ALIQUOTA DA APPLICARE ALLA LIQUIDAZIONE

Ammontare lordo T.F.R.	56.334.532	X
Valore costante	144	/
Mesi di anzianità	293	=
Imponibile di riferimento per calcolo aliquota	27.686.595	
Ritenuta su imponibile di riferimento	5.891.381	
Aliquota media	5.891.381 / 27.686.595 * 100 =	21,28

Dichiaro di aver ricevuto la somma di L. 46.944.512 a saldo di quanto dovuto per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver più nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Data: 27/05/1996

Firma: *Mariano Leopoldo*

Copia conforme all'originale

Taranto 21 APR. 1938



IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE

Ad

scrittura

ho

A. M. A. T.

P. BATISTINI

657

a mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.

N

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

5940/98

COPIA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per:

Ruggiero Gerardo, nato a Senerchia (AV) il 26/11/1933 ed elettivamente domiciliato in Taranto presso lo studio dell'Avv. Diego Colucci, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma, giusta delega al margine del presente atto.

Delego l'Avv. Diego Colucci
Avv. Paolo Longo

a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, in quello eventuale di appello o opposizione, nelle esecuzioni mobiliari, immobiliari o presso terzi, in sede fallimentare, con ogni facoltà di legge, compresa quella di conciliare, transigere, incassare per mio conto e farsi sostituire occorrendo. Eleggo domicilio in Taranto al Corso Piemonte n. 42.

CONTRO

A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale rappresentante pro-tempore.

FATTO

1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 06/07/1971 al 26/11/1993 svolgendo mansioni di agente di movimento con qualifica di conducente ed inquadramento finale nel livello ottavo.

Ruggiero Gerardo
Taranto, il 26-2-1998
La firma è autentica.

2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 50 ore mensili, a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente, così come si evince dalla documentazione allegata.

Infatti, il ricorrente, quale addetto al movimento, riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio;

3.- all'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario.

Paolo Longo
Avv. Diego Colucci

depositata in Cancelleria
IL 26 FEB. 1998
H. CANCELLIERE

A.M.A.T. - TARANTO
Reg. Arrivo n° 5363
25 MAG. 1998
Urgente Ammin.vo
Area Informatica
Area Legale
Area Personale
Area Movimento
Area Tecnica
Ufficio Ragioneria
Ufficio Prod. del Traffico
Ufficio Segreteria
Ufficio Contratti
C.d.A.

25 MAG. 1998

rio svolto in modo siffatto

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui, alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., Sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982, infatti ha stabilito la S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il

compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., Sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa, è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dall'azienda resistente, consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto. Non può esservi, infatti, dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuità e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva un'esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dall'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso *de qua*.

Tutto ciò premesso, il Sig. Ruggiero Gerardo, come in epigrafe rappresen-

tato e difeso.

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché, previsti gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto

26 FEB. 1998

Avv. Diego Colucci

Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vede che".

Si indicano a testi: il Sig. Caso Giovanni, il Sig. De Giorgi ed il Sig. Cometa Cosimo.

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

1. - prospetto di liquidazione del T.F.R.
2. - lettera di sollecito

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

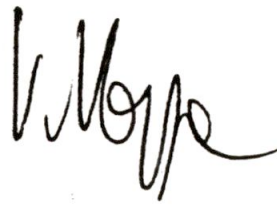
l'udienza di discussione per il giorno 16. 10. 98
ore 9.00 ordinando alle parti di comparire **per-**
sonalmente. Dispone che il ricorso e il presente
decreto siano notificati al convenuto, a cura del-
l'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, lì 11. 3. 98

Il Cancelliere



Il Pretore



**A. M. A. T.**AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
TARANTO**COMPETENZE DI FINE RAPPORTO DI LAVORO**

DIPENDENTE

RUGGIERO GERARDO

MATRICOLA

183259

QUALIFICA

CONDOMINIO

LIV.

0,8060771

DATA ASSUNZIONE

DATA LICENZIAMENTO

25/11/93

ANTICIPAZIONE EROGATA

L. _____

Delibera C.A. N° _____

del _____

STATO DI SERVIZIOANNI 22 + MESI 5 = ANNI 22 + MESI 11

ASPETTATIVA PRIVATA ANNI _____ + MESI _____ = ANNI _____

EFFETTIVI DI SERVIZIO ANNI 22 + MESI 11

PERIODO DI ANZIANITA' CONVENZIONALE ANNI _____

TOTALE 22 + MESI 11ACCANTONAMENTO PROGRESSIVO AL 31/12/92RIVALUTAZIONE INDICE ISTAT 436633 % RIFERITA AL MESE DI NOVEMBRE/93

ACCANTONAMENTO DELL'ANNO

TOTALE T.F.R. ACCANTONATO

ANTICIPAZIONE LORDA PERCEPITA NELL'ANNO _____

TOTALE T.F.R. MATURATO ALLA DATA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

L	39.606.193	+
L	1.729.337	+
L	2.396.633	=
L	43.732.163	+
L	=	=
L	43.732.163	=

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUEUTA

IMPORTO COMPETENZE	ANNI DI LAVORO (E DODICESIMI)	VALORE MEDIO	REDDITO DI RIFERIMENTO (2)
43.732.163	22.417	1950848	23410176
L 7.200.000	al 10	% = L 720.000	+
L 7.200.000	al 22	% = L 1.584.000	+
L 9.010.176	al 21	% = L 2.432.748	+
L _____	al _____	% = L _____	+
L _____	al _____	% = L _____	+
L _____	al _____	% = L _____	+
L _____	al _____	% = L _____	+
L _____	al _____	% = L _____	+
L _____	al _____	% = L _____	=

**DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE
E DELL'IMPOSTA**

IMPORTO T.F.R.

L 43.732.163

Riduzione: (L 500.000
per ogni anno di servizio)
L 500.000 x 22.417

L 11.208.500

IMPONIBILE

L 32.523.663

ALIQUEUTA

L 20,24

IMPOSTA

L 6.582.789

IMPOSTA ASSOLTA SU ANTICIPAZIONE

L =

6.582.789

TOTALE T.F.R. AL NETTO DELL'I.R.P.E.F.

L 37.149.374

ANTICIPAZIONE USUFRUITA

L =

NETTO A PAGARE

L 37.149.374

(D) L 4336748 x 100 : (2) 23410176 = 18,52 %
ALIQUEUTA 20,24 %

Si dichiara che gli importi indicati, relativi ai conteggi per trattamento di fine rapporto di lavoro del dipendente sopra intestato, sono quelli spettanti ai sensi della legislazione vigente.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI

11 Corso Toffano, D. 11/11/11

Copia conforme all'originale

Taranto 31 MAR. 1998



IL CANCELLIERE

A. M. A. T.

C. ADIUNTI

657

a mani dell'impiegato Leonardo Ruffini
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.

li 25/3/98

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

STUDIO LEGALE DI BIASE
Avv. GIUSEPPE DI BIASE
Avv. PAOLO LONGO
Avv. DIEGO COLUCCI
C.so Piemonte n. 42
74100 TARANTO
Tel. 099/7302139-7301140 Fax 099/7301140

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	5364
25 MAG. 1998	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
	☒

5902/98

COPIA

Per:

Di Giacomo Pasquale, nato a Statte (Ta) il 15/06/1942 e residente in Taranto alla Via G. Pascoli ed. PC sc. A, elettivamente domiciliato in Taranto presso lo studio dell'Avv. Diego Colucci, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma, giusta delega al margine del presente atto.

CONTRO

A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale rappresentante pro-tempore.

FATTO

1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 05/09/1972 al 20/02/1996 svolgendo mansioni di agente di movimento con qualifica di conducente ed inquadramento finale nel livello quinto.

2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 35 ore mensili, a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente, così come si evince dalla documentazione allegata. Infatti, il ricorrente, quale addetto al movimento, riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio;

3.- all'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto

Delego l'Avv. DIEGO COLUCCI
E L'AVV. PAOLO LONGO
a rappresentarmi o difendermi
nel presente procedimento, in
quello eventuale di appello o
opposizione, nelle esecuzioni
mobiliari, immobiliari o pressanti,
in sede fallimentare, con
ogni facoltà di legge, compresa
quella di conciliare, transigere,
incassare per mio conto
farsi sostituire occorrendo.
Eleggo domicilio in Taranto
al Corso Piemonte n. 42.

Taranto, il 24 FEB. 1998
La firma è autentica.

Deposita in Canc.

IL 25 FEB. 1998

" CANCELLI

includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto

DIRITTO

1. - Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., Sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2. - Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla pre-vigente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima dell'entrata in vigore della L. 297 del 1982, infatti ha stabilito la S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel re-

gime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., Sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa, è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dall'azienda resistente, consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto. Non può esservi, infatti, dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuatività e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva un'esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3. - Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dall'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso *de quo*.

Tutto ciò premesso, il Sig. Di Giacomo Pasquale, come in epigrafe rappresentato e difeso,

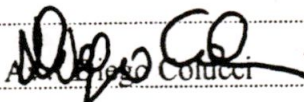
RICORRE

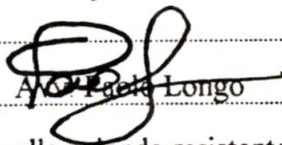
all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché, previsti gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 25 FEB. 1998


Antonio Colucci


Antonio Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta

da "Vero che"

Si indicano a testi: il Sig. Stasolla Lorenzo, il Sig. Paglia Matteo ed il Sig. Fraccascia Stefano.

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

1. - prospetto di liquidazione del T.F.R.

2. - lettera di sollecito

Il Pretore

letto il ricorso;

F I C C A

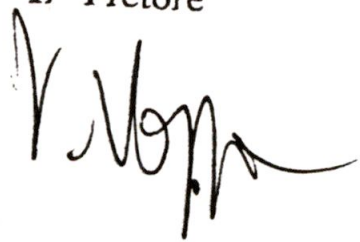
la licenza di discussione per il giorno 16-10-98
ore 9.00 ordinando alle parti di comparire per-
sonalmente. Dispone che il ricorso e il presente
decreto siano notificati al convenuto, a cura del-
l'ufficiale, entro 10 giorni dalla data odierna.

Fatto, li 3.3.98

Il Cancelliere



Il Pretore



PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 29/04/1996

AZIENDA : 1 - ANAI Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto

DIPENDENTE : 134118 : DI GIACOMO PASQUALE

DATA ASS. DATA CESS. CONV. DATA CESS. RAPP. ANNI MESI ANZ.
5/09/1972 5/09/1972 29/02/1996 23 6

DESCRIZIONE	RITENUTE	COMPETENZE
Anticipo tfr del 25/02/1994	9.500.000	
TFR 31/12 a.p. complessivo maturato		47.452.196
Totale anticipi già erogati	9.500.000	
TFR 31/12 a.p. da erogare L.	37.952.196	
Rivalutazione di L.	37.952.196 X 0,558933 %	212.127
TOTALI	9.500.000	47.664.323

TOTALE IMPORTO TFR 38.164.323

Ammontare lordo T.F.R.	47.664.323	-
Rid. norm. 11.750.000 Part-time	11.750.000	+
Altre somme	0	+
Preavviso	0	=
Anticipi C.C.N.L.		
Imponibile fiscale liquidazione	35.914.323	X
Aliquota media	20,49	% =
Imposta dovuta	7.358.844	-
Imposta su anticip. / preavv.	0	=
Imposta residua	7.358.844	
Importo Netto T.F.R.	30.805.479	

CALCOLO ALIQUOTA DA APPLICARE ALLA LIQUIDAZIONE

Ammontare lordo T.F.R.	47.664.323	X
Valore costante	144	/
Mesi di anzianità	282	=
Imponibile di riferimento per calcolo aliquota	24.339.228	
Ritenuta su imponibile di riferimento	4.987.592	
Aliquota media	4.987.592 / 24.339.228 * 100 = 20,49	

Dichiaro di aver ricevuto la somma di L. 30.805.479 a saldo di quanto dovuto per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver più nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Data : 29/04/1996

Firma :

Di Giacomo Pasquale

Copia conforme all'originale

Taranto 3 4 MAR. 1998



IL CANCELLIERE

A. M. A. T.

C. BATTISTI

657

a mani dell'impiegato Severino Lafala
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.

li 25/5/1998

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACATA DI TARANTO

STUDIO LEGALE DI BIASE
Avv. GIUSEPPE DI BIASE
Avv. PAOLO LONGO
Avv. DIEGO COLUCCI
C.so Piemonte n. 42
74100 TARANTO
Tel. 099/7302139-7301140 Fax 099/7301140

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n° 5365	
25 MAG. 1998	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
Ind. C. d. A. Taranto	☒

7436/98

COPIA

Mgd. A

CONTROVERSIA LAVORO

trasferita L. 5.920

20 MAG. 1998

Per:

Fusco Cosimo, nato a Taranto il 16/04/1936 ed ivi residente alla Via Gattucci n. 13 (S. Vito), elettivamente domiciliato in Taranto presso lo studio dell'Avv. Diego Colucci, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma, giusta delega al margine del presente atto.

CONTRO

A. M. A. T. - Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale rappresentante pro-tempore.

FATTO

1 - il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 06/07/1971 al 31/12/1994 svolgendo mansioni di agente di movimento con qualifica di conducente ed inquadramento finale nel livello quinto.

2 - nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 20 ore mensili, a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente, così come si evince dalla documentazione allegata. Infatti, il ricorrente, quale addetto al movimento, riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio;

3 - all'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario.

Delega l'Avv. DIEGO COLUCCI

e l'Avv. PAOLO LONGO a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, in quello eventuale di appello o opposizione, nelle esecuzioni mobiliari, immobiliari o presso terzi, in sede fallimentare, con ogni facoltà di legge, compresa quella di conciliare, transigere, incassare per mio conto e farsi sostituire occorrendo. Eleggo domicilio in Taranto al Corso Piemonte n. 42.

Fusco Cosimo
Taranto, il 10 MAR. 1998
La firma è autentica.

Diego Colucci
Paolo Longo

IL CANCELLIERE

rio svolto in modo siffatto

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui, alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., Sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982, infatti ha stabilito la S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il

compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., Sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa, è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dall'azienda resistente, consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto. Non può esservi, infatti, dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuatività e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva un'esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dall'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso *de quo*.

Tutto ciò premesso, il Sig. Fusco Cosimo, come in epigrafe rappresentato e

difeso,

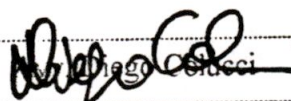
RICORRE

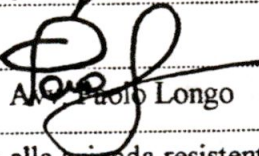
all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché, previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 11 MAR. 1998


Avv. Diego Cusi


Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi: il Sig. Scialpi Gregorio, il Sig. Notaristefano Attilio ed il Sig. De Giorgio Damiano.

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U. al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

1. - prospetto di liquidazione del T.F.R.
2. - lettera di sollecito

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 5/10/1998
ore 9,30 ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 30/3/98

Il Cancelliere

Il Pretore

Copia conforme all'originale

Taranto - 7 APR. 1998



IL CANCELLIERE

V.F.C.D. 1

C. BATTISTI

652

a mani dell'impiegato Luigi Raffaele
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.

N. 25/9/98

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATTA DI TARANTO

7432/98

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

20 MAG. 1998

Per:

Di Napoli Giuseppe, nato a Taranto il 01/03/1932 ed ivi residente alla Via COD. FISC.: DNP CPP 32C 01

Duca di Genova n.70, elettivamente domiciliato in Taranto presso lo studio LOGRU

dell'Avv. Diego Colucci, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv.

Paolo Longo del Foro di Roma, giusta delega al margine del presente atto.

CONTRO

A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale rappresentante pro-tempore.

FATTO

1 - il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 28/11/1964 al 31/07/1993 svolgendo mansioni di agente di movimento con qualifica di verificatore ed inquadramento finale nel livello quinto.

2 - nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 40 ore mensili, a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente, così come si evince dalla documentazione allegata.

Infatti, il ricorrente, quale addetto al movimento, riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio;

3 - all'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario.

Delego l'Avv. PAOLO LONGO

E L'AVV. DIEGO COLUCCI
a rappresentarmi e difendermi
nel presente procedimento, in
quello eventuale di appello e
opposizione, nelle esecuzioni
mobiliari, immobiliari o pressoc
terzi, in sede fallimentare, con
ogni facoltà di legge, comprese
quella di conciliare, transigere
incassare per mio conto e
farsi sostituire occorrendo.
Eleggo domicilio in Taranto
al Corso Piemonte n. 42.

Taranto, il 10 MAR. 1998
La firma è autentica

Diego Colucci
Paolo Longo

depositata in Cancelleria
IL 12 MAR. 1998
CANCELLIERE

TARANTO	5366	25 MAG. 1998	Amministrativo	Legale	Personale	Agente Movimento	Tecnica	Ufficio Ragioneria	Ufficio Prod. del Traffico	Ufficio Segreteria	Ufficio Controlli	<i>C. Di A.</i>
---------	------	--------------	----------------	--------	-----------	------------------	---------	--------------------	----------------------------	--------------------	-------------------	-----------------

rio svolto in modo siffatto

DIRITTO

1 - Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese"

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., Sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2 - Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982, infatti ha stabilito la S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il

compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., Sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa, è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dall'azienda resistente, consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto. Non può esservi, infatti, dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuatività e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva un'esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3 - Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dall'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso *de quo*.

Tutto ciò premesso, il Sig. Di Napoli Giuseppe, come in epigrafe rappre-

sentato e difeso,

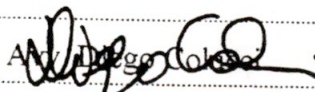
RICORRE

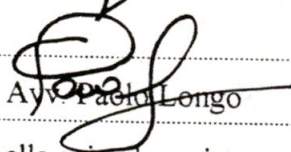
all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché, previ gli incombenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto **11 MAR. 1998**


Avv. Diego Colonna


Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi: il Sig. Scialpi Gregorio, il Sig. Notaristefano Attilio ed il Sig. De Giorgio Damiano.

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U. al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

1. - prospetto di liquidazione del T.F.R.
2. - lettera di sollecito

Il Pretore

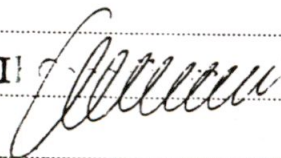
letto il ricorso;

F I S S A

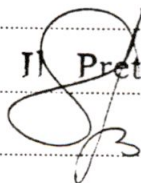
l'udienza di discussione per il giorno 10.3.99
ore 9 ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 8.4.98

Il



Il Pretore



**A. M. A. T.****AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
TARANTO****COMPETENZE DI FINE RAPPORTO DI LAVORO**

DIPENDENTE

DI NAPOLI

GIUSEPPE

MATRICOLA

134315

QUALIFICA

VERIFICATORE 11. VIAGGIO

LIV.

06

DATA ASSUNZIONE

28/11/1964

DATA LICENZIAMENTO

31/10/93

ANTICIPAZIONE EROGATA

L. 14.843.897

Delibera C. A. N°

258

del

03/07/95

STATO DI SERVIZIO

ANNI

28

+ MESI

8

= ANNI

28,667

ASPETTATIVA PRIVATA ANNI

+ MESI

= ANNI

=

EFFETTIVI DI SERVIZIO

ANNI

28,667

+ (A)

PERIODO DI ANZIANITA' CONVENZIONALE

ANNI

=

TOTALE

28,667

(B)

ACCANTONAMENTO PROGRESSIVO AL

31 DICEMBRE 92

RIVALUTAZIONE INDICE ISTAT

1,83666

% RIFERITA AL MESE DI

LUGLIO 93

ACCANTONAMENTO DELL'ANNO

TOTALE T.F.R. ACCANTONATO

ANTICIPAZIONE LORDA PERCEPITA NELL'ANNO

1985

TOTALE T.F.R. MATURATO ALLA DATA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

IMPORTO COMPETENZE	ANNI DI LAVORO (E DODICESIMI)	VALORE MEDIO	REDDITO DI RIFERIMENTO (C)
50.116.635	28,667	1.748.234	12 - 20.978.808
L. 7.200.000	al 10	% = L. 720.000	+
L. 7.200.000	al 22	% = L. 1.584.000	+
L. 6.578.808	al 27	% = L. 1.776.278	+
	al	% = L.	+
L.	al	% = L.	+
L.	al	% = L.	+
L.	al	% = L.	+
L.	al	% = L.	=

**DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE
E DELL'IMPOSTA**

IMPORTO T.F.R.

L. 50.116.635

Riduzione: (L. 500.000
per ogni anno di servizio)

L. 500.000 x 28,667

L. 14.333.500

IMPONIBILE

L. 35.783.135

ALiquOTA

19,45

IMPOSTA

L. 6.959.820

IMPOSTA ASSOLTA SU ANTICIPAZIONE

L. 1.863.413

5.096.407

TOTALE T.F.R. AL NETTO DELL'I.R.P.E.F.

L. 45.020.228

ANTICIPAZIONE USUFRUITA

L. 14.843.897

NETTO A PAGARE

L. 30.176.401

Si dichiara che gli importi indicati, relativi ai conteggi per trattamento di fine rapporto di lavoro del dipendente sopra intestato, sono quelli spettanti ai sensi della legislazione vigente.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI

Il Capo Ufficio Retribuzioni

Taranto,

11/SETTEMBRE/93

ATTESTAZIONE DI QUIETANZA

Dichiaro di aver ricevuto la copia della presente distinta, relativa ai conteggi del mio T.F.R. e di aver ricevuto la somma sopra indicata per tale trattamento.

Data

11. 28. 9. 93

Firma del dipendente

[Firma]

Copia conforme all'originale

Taranto 21 APR. 1998



IL CANCELLIERE

A. M. A. T.

E. BRITTI

627

e mani dell'impiegato *Luigi Lapale*
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.

29/5/1998

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNIP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACATA DI TARANTO

[illegible]

5581/98

COPIA

RICORSO EX ART. 414 CPC

N. Cran

20 MAG. 1998

Delego l'Avv. DIEGO COLUCCI
E L'AVV. PAOLO LONGO
a rappresentarmi e difendermi
nel presente procedimento, e
quello eventuale di appello
opposizione, nelle esecuzioni
mobiliari, immobiliari o presso
terzi, in sede fallimentare, con
ogni facoltà di legge, comprese
quelle di conciliare, transigere
incassare per mio conto
farsi sostituire occorrendo
Eleggo domicilio in Taranto
al Corso Piemonte n. 42.

Reservato
Taranto, il 23 FEB. 1998
La firma è autentica.

Step 2.
Proof

FATTO

1. - il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 01/07/1960 al 31/07/1995 svolgendo mansioni di agente di movimento con qualifica di bigliettaio ed inquadramento finale nel livello ottavo.

2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 10 ore mensili, a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente, così come si evince dalla documentazione allegata.

Infatti, il ricorrente, quale addetto al movimento, riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio;

3.- all'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto

Deposited in Cancellor

IL ~~24 FEB 1968~~

" CANCELLIERE

includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., Sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982, infatti ha stabilito la S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel re-

gime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., Sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa, è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dall'azienda resistente, consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi, infatti, dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuatività e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva un'esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3. - Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dall'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso *de quo*.

Tutto ciò premesso, il Sig. Re Antonio, come in epigrafe rappresentato e difeso,

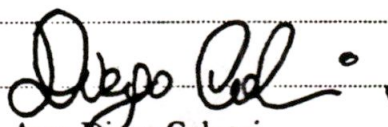
RICORRE

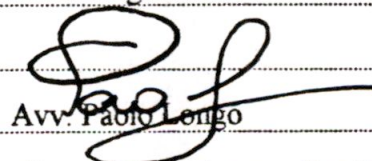
all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché, previsti gli incombenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 24 FEB. 1998


Avv. Diego Colucci


Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta

da "Vero che"

Si indicano a testi: il Sig. Cristofaro Giovanni, il Sig. Mastropietro Vittorio ed il Sig. Torrisi Giuseppe.

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

1 - prospetto di liquidazione del T.F.R.

2 - lettera di sollecito

Corte d'Appello di Lecce
Sezione distaccata di Taranto – Ufficio Unico
notificazioni

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto
Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il
presente atto al Sig. A.M.A.T., in persona del legale
rappresentante pro-tempore, residente in Taranto alla
via C. Battisti n.657, mediante consegna di copia
conforme all'originale a mani.

e mani dell'impiegato *Luigi Raffaele*
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.

il *25/5/2018*

VITO TAMBORRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 29/09/1995

AZIENDA : 1 - AMAT AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO

DIPENDENTE : 180333 - RE ANTONIO

DATA ASS.	DATA ASS. CONV.	DATA CESS. RAPP.	ANNI MESI ANZ.
1/07/1960	1/07/1960	31/07/1995	35 1

DESCRIZIONE	RITENUTE	COMPETENZE
Anticipo tfr del 30/06/1985	16.499.482	
TFR 31/12 a. p. complessivo maturato		57.869.881
Totale anticipi già erogati	16.499.482	
TFR 31/12 a. p. da erogare L.	41.370.399	
Rivalutazione di L. 41.370.399 X 3,730847 %		1.543.466
TFR effettivo lordo anno in corso		1.377.695

TOTALI	16.499.482	60.791.042
--------	------------	------------

TOTALE IMPORTO TFR	44.291.560
--------------------	------------

Ammontare lordo T.F.R.	60.791.042	-
Rid. norm. 17.541.500 Part-time	17.541.500	+
Altre somme	0	+
Preavviso	0	+
Anticipi C.C.N.L.	0	=
Imponibile fiscale liquidazione	43.249.542	X
Aliquota media	19,38	% =
Imposta dovuta	8.381.761	-
Imposta su anticip. / preavv.	1.970.830	=
Imposta residua	6.410.931	
Importo Netto T.F.R.	37.880.629	

CALCOLO ALIQUOTA DA APPLICARE ALLA LIQUIDAZIONE

Ammontare lordo T.F.R.	60.791.042	X
Valore costante	144	/
Mesi di anzianita'	421	=
Imponibile di riferimento per calcolo aliquota	20.793.135	
Ritenuta su imponibile di riferimento	4.030.146	
Aliquota media	4.030.146 / 20.793.135 * 100 =	19,38

Dichiaro di aver ricevuto la somma di L. 37.880.629 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver piu' nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Data : 29/09/1995

Firma : _____

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 16.10.98
ore 10 ordinando alle parti di comparire per-
sonalmente. Dispone che il ricorso e il presente
decreto siano notificati al convenuto, a cura del-
l'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 11-3-98

Il Cancelliere



Il Pretore



Copia conforme all'originale

Taranto 3 1 MAR. 1998



IL CANCELLIERE



PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per:

Scafa Antonio, nato a Maruggio (TA) il 08/12/1940 ed ivi residente alla Via S. Nicolò n.9, elettivamente domiciliato in Taranto presso lo studio dell'Avv. Diego Colucci, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma, giusta delega al margine del presente atto.

C.F. SCFNTN 40T QBE 935A

Mod. A

CONTRORVERSA LAVORO

Ind. trasferta 1-5-1998

Taranto, 11 22 MAR 1998

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

CONTRO

A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale rappresentante pro-tempore.

Delega l'Avv. DIEGO COLUCCI

e l'Avv. PAOLO LONGO

a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, in quello eventuale di appello o opposizione, nelle esecuzioni mobiliari, immobiliari o presso terzi, in sede fallimentare, con ogni facoltà di legge, compresa quella di conciliare, transigere, incassare per mio conto e farsi sostituire occorrendo. Eleggo domicilio in Taranto al Corso Piemonte n. 42.

Scafa Antonio

Taranto, 11 10 MAR 1998

La firma è autentica.

Diego Colucci
Paolo Longo

FATTO

1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 06/07/1971 al 31/03/1996 svolgendo mansioni di agente di movimento con qualifica di conducente ed inquadramento finale nel livello quinto.

2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 40 ore mensili, a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente, così come si evince dalla documentazione allegata.

Infatti, il ricorrente, quale addetto al movimento, riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio;

3.- all'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario.

Uff. Cancelleria
11 MAR 1998

A.M.A.T. - TARANTO	Prot. Arrivo n. 5368	25 MAR 1998	Dirigente Ammin. vo	Area Informatica	Area Legale	Area Personale	Area Movimento	Area Tecnica	Ufficio Ragioneria	Ufficio Prod. del Traffico	Ufficio Segreteria	Ufficio Contratti	C. di A.
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒													

iv. Cron.

Diritti

Trasferta

Totale L.

10%

Totale L.

Taranto, 11

p. II Diritto

rio svolto in modo siffatto

DIRITTO

1. - Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., Sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2. - Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982, infatti ha stabilito la S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il

compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., Sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa, è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dall'azienda resistente, consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto. Non può esservi, infatti, dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuità e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva un'esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dall'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso *de quo*.

Tutto ciò premesso, il Sig. Scafa Antonio, come in epigrafe rappresentato e

difeso,

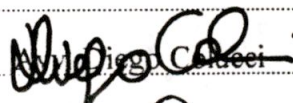
RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché, previsti gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 11 MAR. 1998


Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi: il Sig. Scialpi Gregorio, il Sig. Notaristefano Attilio ed il Sig. De Giorgio Damiano.

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

Il Pretore

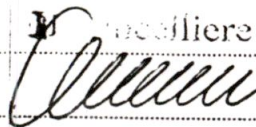
letto il ricorso;

F I S S A

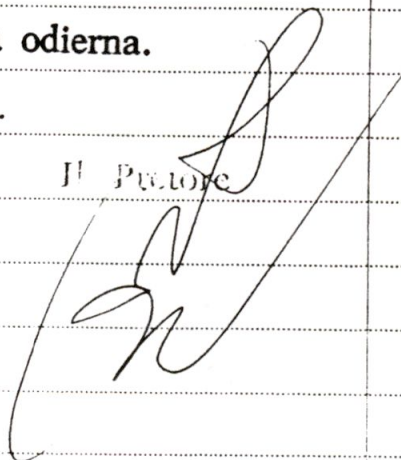
l'udienza di discussione per il giorno 6/11/98
ore 9 ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Fatto, li 31/3/98

Il Cancelliere



Il Pretore



DIPENDENTE : 186983 - SCAFA ANTONIO

DATA ASS.	DATA ASS. CONV.	DATA CESS. RAPP.	ANNI DI ES. ANT.
1/1/1971	5/07/1971	31/03/1976	24

DESCRIZIONE

TFR 31/12 a. p. complessivo maturato	56.721.026	
TFR 31/12 a. p. da erogare L. 56.721.026		56.721.026
Rivalutazione di L. 56.721.026 x 0,903920		512.713
TFR effettivo lordo anno in corso		720.753

TOTALI	0	57.954.495
--------	---	------------

TOTALE IMPORTO TFR 57.954.495

Importo lordo T.F.R.	57.954.495	-
Rid. nota. 12.375.000 Part-time	12.375.000	+
Altre esenz.	0	+
Preavviso	0	+
Anticipi C.C.N.L.	0	=
Imponibile fiscale liquidazione	45.579.495	X
Aliquota media	21,36	% =
Imposta lorda	9.735.700	-
Imposta su anticip. / preavv.	0	=
Imposta residua	9.735.700	
Importo netto T.F.R.	45.218.715	

CALCOLO ALIQUOTA DA APPLICARE ALLA LIQUIDAZIONE

Importo lordo T.F.R.	57.954.495	X
Valore costante	144	/
Classi di anzianità	237	=
Imponibile di riferimento per calcolo aliquote	28.099.149	
Imponibile su imponibile di riferimento	6.002.770	
Aliquota media	6.002.770 / 28.099.149 x 100 =	21,36

Dichiaro di aver ricevuto la somma di L. 48.218.715 a saldo di quanto dovuto per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto allegato.

Dichiaro inoltre di non aver più nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia pretesa inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

31/05/1976

Copia conforme all'originale

Taranto 24 APR. 1938



IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATATA DI TARANTO OFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte contraria alla cui istanza sottoscritta Assestante addetto al suddetto ufficio, ho notificato il presente atto al Sig. _____

_____ *A. M. A. I.*
_____ *E. BATTISTI* n. *657*
abitante in _____

mediante la quale di copia conforme all'originale

in mani.

in mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione alla

il *25/5/38*

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATATA DI TARANTO

10985/98

COPIA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per:

Lobefaro Pietro, Cod. fisc. LBF PTR 49E06 L049N, nato a Taranto il

06/05/1949 e residente in Talsano (TA) alla Via Cantoni n.19, elettivamente

domiciliato in Taranto presso lo studio dell'Avv. Diego Colucci, che lo rap-

presenta e difende unitamente all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma, giu-

sta delega al margine del presente atto.

CONTRO

A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del le-

gale rappresentante pro-tempore.

FATTO

1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resi-

stente azienda di trasporti nel periodo dal 01/08/1964 al 31/03/1996 svol-

gendo mansioni di agente di movimento con qualifica di capo tecnico ed

inquadramento finale nel livello terzo.

2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in

modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 15 ore

mensili, a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio im-

partiti dalla resistente, così come si evince dalla documentazione allegata.

Infatti, il ricorrente, quale addetto al movimento, riceveva dei turni di servi-

zio in base ai quali egli era tenuto ad effettuare lavoro straordinario per co-

prire il servizio;

3.- all'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto

Mod. A

RSIA LAVORO

ta L. 5.920

2-2 MAG. 1998

UFFICIALE GIUDIZIARIO

Delega l'Avv. DIEGO COLUCCI

E L'AVV. PAOLO LONGO

a rappresentarmi e difendermi

nel presente procedimento, in

quello eventuale di appello o

opposizione, nelle esecuzioni

mobiliari, immobiliari o presso

terzi, in sede fallimentare, con

ogni facoltà di legge, compresa

quella di conciliare, transigere,

incassare per mio conto e

farsi sostituire occorrendo.

Eleggo domicilio in Taranto

al Corso Piemonte n. 42.

10 APR. 1998

La firma è autentica

Avv. Diego Colucci

Avv. Paolo Longo

Deposita in Cancelleria

IL 14 APR. 1998

CANCELLERIA

TARANTO	5340	25 MAG. 1998	Area Informatica	Area Legale	Area Personale	Area Movimento	Area Tecnica	Area Ragioneria	Area Prod. del Traffico	Area Ingegneria	Area Contabili	C. di A.
---------	------	--------------	------------------	-------------	----------------	----------------	--------------	-----------------	-------------------------	-----------------	----------------	----------

includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto

DIRITTO

1. - Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., Sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2. - Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982, infatti ha stabilito la S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel re-

gime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., Sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa, è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dall'azienda resistente, consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto. Non può esservi, infatti, dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuità e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva un'esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3. - Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dall'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso *de quo*.

Tutto ciò premesso, il Sig. Lobefaro Pietro, come in epigrafe rappresentato e difeso,

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché, previi gli incombenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto **11 APR. 1998**

Avv. Diego Colucci

Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta

da "Vero che"

Si indicano a testi: il Sig. Puggelli Raffaele, il Sig. Gilberto Antonio e il Sig.

Russo Nicola.

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U. al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

1. - prospetto di liquidazione del T.F.R.

2. - lettera di sollecito

Il Cancelliere

Il Pretore

Taranto, li

l'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

decreto siano notificati al convenuto, a cura del-
sonalmente. Dispone che il ricorso e il presente
ore ordinando alle parti di comparire per-

_____ di discussione per il giorno _____

F I S S A

let.

Il p.

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di **discussione** per il giorno 22/1/99
ore 9,30 **ordinando** alle parti di comparire **per-**
sonalmente. Dispone che il ricorso e il presente
decreto **siano** notificati al convenuto, a cura **del**
l'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 28/4/98

Il Cancelliere

Il Pretore

PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 27/05/1996

AZIENDA : 1 - AMAT Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DIPENDENTE : 154398 - LOBEFARO PIETRO

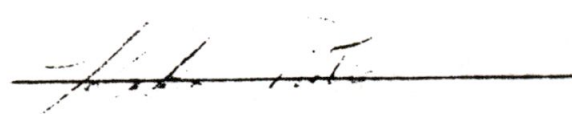
DATA ASS. 1/08/1984 **DATA ASS. CONV.** 1/08/1984 **DATA CESS. RAPP.** 31/03/1996 **ANNI MESI ANZ.** 31 8

DESCRIZIONE	RITENUTE	COMPETENZE
Anticipo tfr del 31/07/1986	17.924.284	
TFR 31/12 a. p. complessivo maturato		63.166.416
Totale anticipi già erogati	17.924.284	
TFR 31/12 a. p. da erogare L. 45.242.132		
Rivalutazione di L. 45.242.132 X 0,903920 %		408.953
TFR effettivo lordo anno in corso		900.195
TOTALI	17.924.284	64.475.564
TOTALE IMPORTO TFR		46.551.280
Ammontare lordo T.F.R.	64.475.564	-
Rid. norm. 15.833.500 Part-time 0	15.833.500	+
Altre somme	0	+
Preavviso	0	+
Anticipi C.C.N.L.	0	=
Imponibile fiscale liquidazione	48.642.064	X
Aliquota media	20,52	% =
Imposta dovuta	9.981.352	-
Imposta su anticip. / preavv.	1.098.399	=
Imposta residua	8.882.953	
Importo Netto T.F.R.	37.668.327	
CALCOLO ALIQUOTA DA APPLICARE ALLA LIQUIDAZIONE		
Ammontare lordo T.F.R.	64.475.564	X
Valore costante	144	%
Mesi di anzianità	390	=
Imponibile di riferimento per calcolo aliquota	24.432.845	
Ritenuta su imponibile di riferimento	5.012.868	
Aliquota media	5.012.868 / 24.432.845 * 100 = 20,52	

Dichiaro di aver ricevuto la somma di L. 37.668.327 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver più nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Data : 27/05/1996

Firma : 

Copia conforme all'originale

Taranto 1 8 MAG. 1938



IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto Assaiante addetto all'ufficio notificazioni, ho notificato il presente atto al Sig. _____

A. M. A. T.

abitante in Taranto - Via *C. BATTISCI* n. *652*

mediante consegna di copia conforme all'originale

a mani.

a mani dell'impiegato *Sumario Raffaele*
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.
N. *255/1938*

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

Avv. PAOLO LONGO
Avv. DIEGO COLUCCI
C.so Piemonte n. 42
74100 TARANTO
Tel. 099/7302139-7301140 Fax 099/7301140

STUDIO LEGALE DI BIASE
Avv. GIUSEPPE DI BIASE
Avv. PAOLO LONGO
Avv. DIEGO COLUCCI
C.so Piemonte n. 42
74100 TARANTO
Tel. 099/7302139-7301140 Fax 099/7301140

COPIA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per:

D'Onghia Vitantonio, elettivamente domiciliato in Taranto presso lo studio dell'Avv. Diego Colucci, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma, giusta delega al margine del presente atto.

CONTRO

A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale rappresentante pro-tempore.

Delega l'Avv. DIEGO COLUCCI

e l'Avv. PAOLO LONGO

a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, in quello eventuale di appello o opposizione, nella esecuzione mobiliari, immobiliari o pressoché terzi, in sede fallimentare, con ogni facoltà di legge, compresa quella di conciliare, transigere, incassare per mio conto e farsi sostituire occorrendo. Eleggo domicilio in Taranto al Corso Piemonte n. 42.

FATTO

1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 01/09/1956 al 31/12/1994 svolgendo mansioni di agente di movimento con qualifica di autista ed inquadramento finale nel livello quinto.

2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 30 ore mensili, a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente, così come si evince dalla documentazione allegata. Infatti, il ricorrente, quale addetto al movimento, riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio;

3.- all'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

D'Onghia M.
Taranto, il 10 MAR. 1998
La firma è autentica.

Diego Colucci
Paolo Longo

TARANTO
Prodotto n. 537
25 MAG. 1998
Dirigente Ammin.vo
Area Informatica
Area Legale
Area Personale
Area Movimento
Area Tecnica
Ufficio Ragioneria
Ufficio Prod. del Traffico
Ufficio Segreteria
C.dh A.

N. Cron. Mod. A
CONTROVERSIA LAVORO
Ric. trasferita L. 5920
Taranto, 22 MAG. 1998
UFFICIO GIUDIZIARIO

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., Sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982, infatti ha stabilito la S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario nor-

male di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., Sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa, è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dall'azienda resistente, consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto. Non può esservi, infatti, dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuatività e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva un'esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3 - Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dall'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso *de quo*.

Tutto ciò premesso, il Sig. D'Onghia Vitantonio, come in epigrafe rappresentato e difeso,

RICORRE

all' Ill. mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché, previ gli incombenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

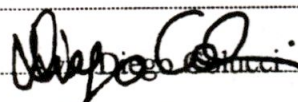
CONCLUSIONI

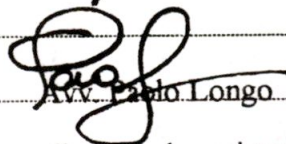
Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell' indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.

Per l' effetto, condannare l' azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell' inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all' effettivo soddisfo

Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 11 MAR. 1998


Avv. Diego Scialpi


Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l' indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che"

Si indicano a testi: il Sig. Scialpi Gregorio, il Sig. Notaristefano Attilio ed il

Sig. De Giorgio Damiano.

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito.

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 6/11/98
ore 9 ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 31/3/98

Il Pretore

Il Cancelliere

**A. M. A. T.**AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
TARANTO**COMPETENZE DI FINE RAPPORTO DI LAVORO**

DIPENDENTE

D'ONGHIA VITO ANTONIO

MATRICOLA

135911

QUALIFICA

AGENTE DI MOVIMENTO

LIV.

015

DATA ASSUNZIONE

01/09/56

DATA LICENZIAMENTO

31/12/94

ANTICIPAZIONE EROGATA

L. _____

Delibera C. A. N° _____

del _____

STATO DI SERVIZIOANNI 36 + MESI 10 = ANNI 36,833

ASPETTATIVA PRIVATA ANNI _____ + MESI _____ = ANNI _____

EFFETTIVI DI SERVIZIO ANNI 36,833 (A)PERIODO DI ANZIANITA' CONVENZIONALE ANNI 1,500TOTALE 38,333 (B)ACCANTONAMENTO PROGRESSIVO AL 31/12/94L. 82.662.584 +RIVALUTAZIONE INDICE ISTAT 0 % RIFERITA AL MESE DI GENNAIO 95L. = +

ACCANTONAMENTO DELL'ANNO

L. 12.129 =

TOTALE T.F.R. ACCANTONATO

L. 82.674.713 +ANTICIPAZIONE LORDA PERCEPITA NELL'ANNO =L. = =

TOTALE T.F.R. MATURATO ALLA DATA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

L. 82.674.713**DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA**IMPORTO
COMPETENZEANNI DI LAVORO
(E DODICESIMI)VALORE
MEDIOREDDITO DI
RIFERIMENTO (C)82.674.713 38,333 2.156.750 12 25.881.000L. 7.200.000 al 10 % = L. 720.000 +L. 7.200.000 al 22 % = L. 1.584.000 +L. 11.481.000 al 24 % = L. 3.099.840 +

L. _____ al _____ % = L. _____ +

L. _____ al _____ % = L. _____ +

L. _____ al _____ % = L. _____ +

L. _____ al _____ % = L. _____ +

L. _____ al _____ % = L. _____ =

**DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE
E DELL'IMPOSTA**

IMPORTO T.F.R.

L. 82.674.713Riduzione: (L. 500.000
per ogni anno di servizio)L. 500.000 x 36,833L. 18.416.500 =

IMPONIBILE

L. 64.258.213 x

ALiquOTA

L. 20,88 %

IMPOSTA

L. 13.417.115 =

IMPOSTA ASSOLTA SU ANTICIPAZIONE

L. = =13.417.115

TOTALE T.F.R. AL NETTO DELL'I.R.P.E.F.

L. 69.257.598

ANTICIPAZIONE USUFRUITA

L. =

NETTO A PAGARE

L. 69.257.598

Si dichiara che gli importi indicati, relativi ai conteggi per trattamento di fine rapporto di lavoro del dipendente sopra intestato, sono quelli spettanti ai sensi della legislazione vigente.

Taranto, 20/02/95AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL CAPO AREA P.E. S. C. E.
Giovanna Maria Rapiola VICENTINI

Copia conforme all'originale

Taranto 24 APR. 1998



IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE

PROSECUZIONI

Ad

scritto

no

A. M. A. T.

P. BIANCHI n. 657

original

a mani dell'impiegato *Lucrezio Raffaele*
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.

25/5/98

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACATA DI TARANTO

[Handwritten signature]

AVV. GIUSEPPE DI BIASE
Avv. PAOLO LONGO
Avv. DIEGO COLUCCI
C.so Piemonte n. 42
74100 TARANTO
Tel. 099/7302139-7301140 Fax 099/7301140

STUDIO LEGALE DI BIASE
Avv. GIUSEPPE DI BIASE
Avv. PAOLO LONGO
Avv. DIEGO COLUCCI
C.so Piemonte n. 42
74100 TARANTO
Tel. 099/7302139-7301140 Fax 099/7301140

COPIA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

CONTROVERSIA LAVORO

Ind. trasferita L. 5.920

22 MAG. 1998

Per:

Nocera Giuseppe, nato a Taranto il 16/03/1940 ed ivi residente alla Via Fior di Mandorlo n.20 (Lama), elettivamente domiciliato in Taranto presso lo studio dell'Avv. Diego Colucci, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma, giusta delega al margine del presente atto.

CONTRO

A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale rappresentante pro-tempore.

FATTO

- 1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 16/07/1959 al 31/12/1996 svolgendo mansioni di agente di movimento con qualifica di autista ed inquadramento finale nel livello quinto.
- 2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 10 ore mensili, a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente, così come si evince dalla documentazione allegata. Infatti, il ricorrente, quale addetto al movimento, riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio;
- 3.- all'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto

Delego l'Avv. DIEGO COLUCCI

a rappresentarmi e difendermi

nel presente procedimento,

quello eventuale di appello,

opposizione, nelle esecuzioni

mobiliari, immobiliari o presso

terzi, in sede fallimentare, e

ogni facoltà di legge, compresa

quella di conciliare, transigere

incassare per mio conto e

farsi sostituire occorrendo.

Eleggo domicilio in Taranto

al Corso Piemonte n. 42.

Nocera Giuseppe

Taranto, il 10 MAR. 1998

La firma è autentica.

Diego Colucci

Paolo Longo

Depositata in Cancelleria
11 MAR 1998

A. M. T. - TARANTO
PUB. ATTO n. 512
25 MAG. 1998
Urgente Ammin.vo
Area Informatica
Area Legale
Area Personale
Area Movim. To
Area Tecnica
Ufficio Ragioneria
Ufficio Prod. di Tutela
Ufficio Segreteria
Ufficio Contratti
C. di A.

includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., Sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982, infatti ha stabilito la S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel re-

gime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., Sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa, è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dall'azienda resistente, consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto. Non può esservi, infatti, dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuatività e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva un'esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dall'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso *de quo*.

Tutto ciò premesso, il Sig. Nocera Giuseppe, come in epigrafe rappresentato e difeso,

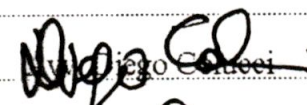
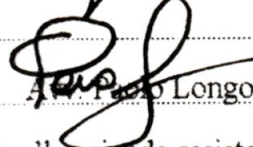
RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché, previsti gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto **11 MAR. 1998**


Giuseppe Calcei

Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta

da "Vero che".

Si indicano a testi: il Sig. Cardellicchio Antonio, il Sig. Caffio Francesco ed il Sig. Cristofaro Giovanni.

Si chiede che all'esito di tale ordine venga espenita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

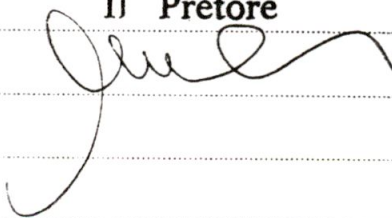
l'udienza di discussione per il giorno 5/11/98
ore 10 ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 31/10/98

Il Cancelliere



Il Pretore



! AZIENDA : 1 - AMAT Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto

! DIPENDENTE : 166235 - NOCERA GIUSEPPE

! DATA ASS. DATA ASS. CONV. DATA CESS. RAPP. ANNI MESTI ANZ.
! 16/07/1959 16/07/1959 31/12/1995 37 6

! DESCRIZIONE	! RITENUTE	! COMPETENZE
! Anticipo tfr del 30/04/1995	21.940.235	
! TFR 31/12 a. p. complessivo maturato		74.326.133
! Totale anticipi già erogati	21.940.235	
! TFR 31/12 a. p. da erogare L. 52.385.898		
! Rivalutazione di L. 52.385.898 X 3,422172 %		1.792.736
! TFR effettivo lordo anno in corso		30.040
! TOTALI	21.940.235	76.089.929

! TOTALE IMPORTO TFR 54.148.594

! Ammontare lordo T.F.R.	74.296.094	-
! Rid. norm. 18.749.999 Part-time	18.749.999	+
! Altre somme	0	+
! Preavviso	0	+
! Anticipi C.C.N.L.	0	=
! Imponibile fiscale liquidazione	55.546.095	X
! Aliquota media	26,34 %	=
! Imposta dovuta	11.298.076	-
! Imposta su anticip. e preavv.	1.694.302	=
! Imposta residua	9.603.774	
! Importo netto Ant. di	20.255.953	
! Importo Netto T.F.R.	42.742.085	
! Importo Netto Totale	62.998.018	

Dichiaro di aver ricevuto la somma di L. 42.742.085 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver più nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Ricevo inoltre il libretto di lavoro N. _____ rilasciato il _____ dal comune di _____

Data : 28/02/1997

Firma :

Nocera Giuseppe

Copia conforme all'originale

Taranto 24 APR. 1998



IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO-LECCE UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il presente atto al Sig. _____

AMAT

abitante in Taranto-Via *C. BATTISTI* n. *657*
mediante consegna di copia conforme all'originale
in mani.

Lucrezio Raffaele
e mani dell'impiegato
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione del
n. *255/98*

Vito Tamborrano
VITO TAMBORRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

4442/98

Prot. Arrivo n° 5343
25 MAG. 1998

Dirigente Ammin.vo ☐
 Area Informatica ☐
 Area Legale ☐
 Area Personale ☐
 Area Movimento ☐
 Area Tecnica ☐
 Ufficio Ragioneria ☐
 Ufficio Prod. del Traffico ☐
 Ufficio Segreteria ☐
 Ufficio Contratti ☒

STUDIO LEGALE DI BIASE
 AVV. GIUSEPPE DI BIASE
 AVV. PAOLO LONGO
 AVV. DIEGO COLUCCI
 C.so Piemonte n. 42
 74100 TARANTO
 Tel. 099/7302139-7301140 Fax 099/7301140

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

N. Cron. 1766 Mod. A
 CONTROVERSIA LAVORO
 Ind. trasferita L. 5.9.97

Taranto, 11
 20 MAG. 1998

Bello Luca, nato ad Alberobello (BA) il 28/07/1950 e residente in Lama
 (TA) alla Via Federico II n. 2/16, elettivamente domiciliato in Taranto presso
 lo studio dell'Avv. Diego Colucci, che lo rappresenta e difende unitamente
 all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma, giusta delega al margine del pre-
 sente atto.

C.F. BELLICUSOL 28A 169K

CONTRO

A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del le-
 gale rappresentante pro-tempore.

Delega l'Avv. DIEGO COLUCCI
 e l'Avv. PAOLO LONGO
 a rappresentarmi e difendermi
 nel presente procedimento, in
 quello eventuale di appello e
 opposizione, nelle esecuzioni
 mobiliari, immobiliari o presso
 terzi, in sede fallimentare, con
 ogni facoltà di legge, comprese
 quella di conciliare, transigere,
 incassare per mio conto e
 farsi sostituire occorrendo.
 Eleggo domicilio in Taranto
 al Corso Piemonte n. 42.

FATTO

1. - il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resi-
 stente azienda di trasporti nel periodo dal 16/02/1976 al 31/07/1997 svol-
 gendo mansioni di agente di movimento con qualifica di conducente ed in-
 quadramento finale nel livello quinto.

Luca Bello
 Taranto, 11 10 MAR. 1998
 La firma è autentica.

2. - nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in
 modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 10 ore
 mensili, a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio im-
 partiti dalla resistente, così come si evince dalla documentazione allegata.
 Infatti, il ricorrente, quale addetto al movimento, riceveva dei turni di servi-
 zio in base ai quali egli era tenuto ad effettuare lavoro straordinario per co-
 prire il servizio;

Diego Colucci
 Paolo Longo

3. - all'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto

depositata in Cancelleria
 12 MAR. 1998
 IL CANCELLIERE

includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo sistematico

DIRITTO

1. - Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese"

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio" (Cass. Sez. Lav., Sent. n. 8102 del 25-07-1995)

2. - Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982, infatti ha stabilito la S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel re-

gime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., Sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa, è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dall'azienda resistente, consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto. Non può esservi, infatti, dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuatività e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva un'esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3 - Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dall'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso *de quo*.

Tutto ciò premesso, il Sig. Bello Luca, come in epigrafe rappresentato e difeso,

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché, previi gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

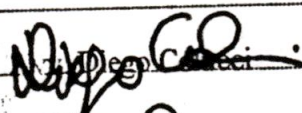
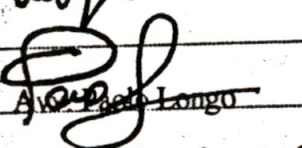
CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto

- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo

- Vittoria di spese, diritti ed onorari

Roma, Taranto 11 MAR. 1998


Diego Caracci

Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti

l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta

da "Vero che".

Si indicano a testi: il Sig. Scialpi Gregorio, il Sig. Notaristefano Attilio ed il Sig. De Giorgio Damiano.

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U. al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1 - prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2 - lettera di sollecito

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 5/10/1998
ore 9,30 ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 30/3/1998

Il Cancelliere

Il Pretore

PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 29/09/1997

AZIENDA : 1 - ADMT Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DIPENDENTE : 106717 - BELLO LUCA

DATA ASS.
16/02/1976

DATA ASS. CONV.
16/02/1976

DATA CESS. RAPP.
31/07/1997

ANNI MESI ANZ.
21 5

DESCRIZIONE

! RITENUTE

! COMPETENZE

TFR 31/12 a. p. complessivo maturato

Totale anticipi già erogati 8.500.000

TFR 31/12 a. p. da erogare L. 31.299.807

Rivalutazione di L. 31.299.807 X 1,446973%

TFR effettivo lordo anno in corso

39.799.807

452.900

19.823

TOTALI

8.500.000

40.232.884

TOTALE IMPORTO TFR

31.732.884

Ammontare lordo T.F.R.

Rid. norm. 10.750.000 Part-time

Altre somme

Preavviso

Anticipi C.C.N.L.

Imponibile fiscale liquidazione

Aliquota media

Imposta dovuta

Imposta su anticip. / preavv.

Imposta residua

40.232.885

10.750.000

0

0

0

29.482.885

19,97 %

5.887.732

465.900

5.421.832

Importo Netto Anticipi

Importo Netto T.F.R.

Importo Netto Totale

8.034.100

26.311.053

34.345.153

Dichiaro di aver ricevuto la somma di L. 26.311.053 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver più nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Ricevo inoltre il libretto di lavoro N. _____ rilasciato il _____ dal comune di _____

Data : 29/09/1997

Firma :

Luca Bello

Copia conforme all'originale

Taranto



7.4.98
IL CANCELLIERE

A. M. A. T.

P. BATTISTI 657

esenti dell'impiegato Luigi Raffaele
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione del

25/5/98

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATO DI TARANTO

8531/98

N. Cron. 16397
CONTROVERSA LAVORO
Ind. 1998 L. 5.920
Taranto, 12 MAG. 1998

PRETURA DI TARANTO

Ill.mo Sig. Pretore-Giudice del Lavoro,

il sig. Todaro Attilio nato a Taranto il 20.10.1945
C.F. IDRTTL45R20E537B ed ivi elettivamente domici-
liato alla Via Cavallotti n° 26, presso lo studio
del dott. Michele Gigante che lo rappresenta e
difende giusta procura a margine del presente atto

PREMESSO

a) che il ricorrente ha prestato lavoro alle
dipendenze dell'AMAT-Azienda per la Mobilità
nell'area di Taranto, corrente in Taranto dal
3.07.1971 al 31.03.1996 svolgendo mansioni di agente
con qualifica di addetto movimento traffico ed
inquadramento finale nel livello terzo;

b) che a seguito della cessazione del rapporto ha
ricevuto un saldo di T.F.R. ex L. 297/82 inferiore
all'effettiva spettanza in quanto non computati gli
emolumenti corrisposti a titolo di compenso e di
maggiorazione per lavoro straordinario;

c) che nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto
in maniera continuativa lavoro straordinario nella
misura media di 35 ore mensili e cioè in base a
turni stabiliti dalla resistente o di ordini di
servizio dalla stessa impartiti;

d) che il ricorrente non ha ricevuto prospetto

Dott.
Michele Gigante Vi
delego a rappresen-
tarmi e difendermi
in questa procedura
nonchè nel giudizio
di appello, nella
eventuale opposi-
zione e impugna-
zione oltre che
nella fase esecuti-
va con facoltà di
chiamare terzi in
causa. di sotto-
scrivere l'atto, di
transigere e conci-
liare, con promessa
de rato nonchè di
nominare procurato-
ri e difensori in
sostituzione,
eleggendo domicilio
presso il Vostro
Studio legale in
Taranto alla Via
Cavallotti civico 26

F.to

Attilio Todaro

G. Antonio Rina
M. Gigante

depositata in Cancelleria
23 MAR. 1998
CANCELLIERE

analitico aziendale di calcolo del T.F.R. motivo per il quale non è stato in grado di formulare contestazioni che attenessero al "come" avrebbe dovuto essere calcolato lo stesso T.F.R.;

e) che ai sensi dell'art. 1 ex L. 297/82 e comunque dell'art. 36 Cost. nella retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. ex. artt. 2120 e 2121 c.c. devono essere ricomprese le retribuzioni corrisposte per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario, stante la non occasionalità del compenso;

f) che alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima dell'entrata in vigore della L. 297/82 la quale ha stabilito che "nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità, anche nel regime anteriore alla legge n° 297/82, deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, ove questi risulti non eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nello svolgimento dell'attività lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva

pattuizione (Cass. Sez. Lav. sent. n°7136 del
29.08.1987).

Tanto premesso, il sig. Todaro Attilio così come
rappresentato e difeso

CHIEDE

che l'On. Pretore adito voglia, previa fissazione
dell'udienza di discussione in contraddittorio con
l'Amat in persona del legale rappresentante,
contrariis relictis, così provvedere:

1) Dichiarare nulle le transazioni e/o rinunce
eventualmente sottoscritte dal ricorrente;

2) Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere
incluso nella base di calcolo de T.F.R. e
dell'anzianità il compenso corrispostogli dalla
resistente per il lavoro straordinario svolto;

3) Condannare, conseguentemente, l'azienda resistente
a corrispondere al sig. Todaro Attilio la differenza
tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto
percepire a seguito dell'inclusione nella base di
calcolo del predetto emolumento nel compenso per
lavoro straordinario, oltre interessi e rivalutazione
monetaria dalla data di maturazione del credito fino
all'effettivo soddisfo.

4) Condannare l'azienda resistente al pagamento delle
spese, diritti e onorari di giudizio.

Si producono:

- Prospetto liquidazione del T.F.R.;
- buste paga periodo giugno/91-marzo/96;

In via istruttoria:

Si chiede venga ordinato all'azienda resistente l'esibizione dei libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto;

Si chiede disporsi C.T.U. al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per l'inclusione nella stessa del compenso per lavoro straordinario;

Si chiede deferire interrogatorio formale al rappresentante legale della resistente sulle circostanze di cui alle lettere a) b) c) in narrativa.

Taranto, 23.03.98

dott. Michele Gigante



Il Pretore

~~Il~~ il ricorso;

F I S S A

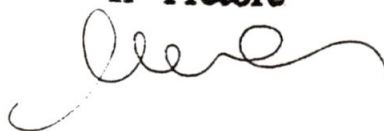
26/11/98

Audienza di discussione per il giorno
ore 9.00 ordinando alle parti di comparire per-
sonalmente. Dispone che il ricorso e il presente
decreto siano notificati al convenuto, a cura del-
l'..... entro 10 giorni dalla data odierna.

Torino, li 9/11/98

Il Cancelliere

Il Pretore



Copia conforme all'originale

Taranto - 5 MAG. 1998



IL CANCELLIERE

AWAT - IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

C. BATTISTI 657

a mani dell'impiegato
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione alla

W

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTRETTO DI TARANTO

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	5081
del	18 MAG. 1998
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
C. di A.	☒
M	

10328/98

C O P I A

10116

IN. Cron. _____ Mod. A
CONTROVERSIA LAVORO
Ind. trasferita L. 6.920

Taranto 11
15 MAG. 1990 C. DI CARTELLI

Conferisco Mandato all' Avv. GIOVANNI DE CATALDIS presso il quale in Taranto, Via Lanza n. 4, eleggo domicilio perche' mi rappresenti e difenda nel procedimento di cui al presente atto, nella eventuale opposizione ed esecuzione, con ogni facoltà di legge, comprese quelle di transigere e farsi sostituire.

Taranto li _____
Castelli Giuseppe
 Si certifica autografa la firma.
 (Avv. Giovanni De Cataldis)

Taranto B
Castell'Giacoppo
Si certifica autografa la firma.
(Avv. Giovanni De Cataldis)

ncellaria

RECEIVED
3 APR. 1998
CANCELLIE

Ufficio Contratti
C. de A.

A.M.A.T. - TARANTO
S080
Prot. Arrivo n°
18 MAG. 1998
del
Dirigente Ammin.vo

Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☒

C. J. A.

18 MAG 1998

collettivi ai sensi dell'art.2107 e dagli artt.1 e 5 del RD n.692/23, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione" (Cass.sez.Lav. sent. n.7136 dl 29.08.1987).

Alla luce di tale insegnamento e di quanto esposto in fatto, è evidente la illegittimità del comportamento tenuto dall'AMAT nel non aver incluso nella base di calcolo del TFR dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario prestato;

f) che la stessa prestazione ha avuto i caratteri della continuità e della non occasionalità, perchè svolta quotidianamente per effetto di turni prestabiliti dalla azienda per soddisfare una esigenza strutturale e non occasionale della sua organizzazione;

g)che per il periodo successivo alla L.297/82, il ricorrente va creditore della complessiva somma di £ 4.460.363= come risulta dagli allegati conteggi analitici, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali, mentre si chiede la determinazione del credito precedente a mezzo CTU;

tanto premesso, poichè è risultata vana ogni bonaria richiesta

c h i e d e

all'Ill.mo Signor Pretore adito di voler, respinta ogni con-

CALCOLO IMPORTO STRAORD. NON ACCANTONATO NEL T.F.R.

AZIENDA

A.M.A.T. TARANTO

DIPENDENTE

CONTE GIUSEPPE

MATRICOLA

DATA LIC. 31/12/94

DATA ASS. 16/08/55

121547

ANNO 1982	N.ORE STRAORD.	STRA LORDO MESE UTILE TFR	IMPORTO NON ACCANT. NEL TFR
GIU	27.00	217,437	16,106
LUG	30.50	240,760	17,834
AGO	27.50	239,911	17,771
SET	24.00	214,691	15,903
OTT	18.00	161,018	11,927
NOV	27.00	241,528	17,891
DIC	39.00	302,507	22,408

TOTALE IMPORTO STRAORD.ANNO **1,617,852**

IMPORTO NON ACCANTONATO **119,841**

COEFF.DI RIVALAL 31/12/83 **11.064777**

IMPORTO RIVALUTATO **133,101**

ANNO 1983	N.ORE STRAORD.	STRA LORDO MESE UTILE TFR	IMPORTO NON ACCANT. NEL TFR
GEN	33.00	302,507	22,408
FEB	24.00	226,044	16,744
MAR	15.00	144,186	10,680
APR	no busta		
MAG	21.00	201,861	14,953
GIU	no busta		
LUG	27.00	263,462	19,516
AGO	18.00	175,641	13,010
SET	21.00	265,499	19,667
OTT	15.00	148,615	11,009
NOV	6.00	59,446	4,403
DIC	12.00	120,637	8,936

TOTALE IMPORTO STRAORD.ANNO **1,907,898**

IMPORTO NON ACCANTONATO **141,326**

COEFF.DI RIVALAL 31/12/84 **8.097845**

IMPORTO RIVALUTATO **296,649**

ANNO 1984	N.ORE STRAORD.	STRA LORDO MESE UTILE TFR	IMPORTO NON ACCANT. NEL TFR
GEN	9.00	90,478	6,702
FEB	6.00	60,319	4,468
MAR	/		
APR	1.00	10,079	747
MAG	no busta		
GIU	/		
LUG	18.00	193,613	14,342
AGO	29.00	302,757	22,426
SET	24.00	258,633	19,158
OTT	29.00	305,569	22,635
NOV	18.00	195,411	14,475
DIC	31.00	340,766	25,242

TOTALE IMPORTO STRAORD.ANNO **1,757,625**

IMPORTO NON ACCANTONATO **130,194**

COEFF.DI RIVALAL 31/12/85 **7.935643**

IMPORTO RIVALUTATO **460,717**

CALCOLO IMPORTO STRAORD. NON ACCANTONATO NEL T.F.R.

AZIENDA

A.M.A.T. TARANTO

DIPENDENTE
DATA LIC. 31/12/94

CONTE GIUSEPPE
DATA ASS. 16/08/55

MATRICOLA
121547

/wgzy
:PRCRSA9..
:PRCRSA87
:PRCRSA16
:PRCRSA24

ANNO 1985	N.ORE STRAORD.	STRA LORDO MESE UTILE TFR	IMPORTO NON ACCANT. NEL TFR
GEN	27.00	290,014	21,483
FEB	28.00	300,648	22,270
MAR	35.00	375,582	27,821
APR	35.00	375,582	27,821
MAG	15.00	160,964	11,923
GIU	21.00	229,422	16,994
LUG	24.00	262,196	19,422
AGO	11.00	120,173	8,902
SET	30.00	356,576	26,413
OTT	12.00	144,545	10,707
NOV	18.00	213,675	15,828
DIC	29.00	289,254	21,426

TOTALE IMPORTO STRAORD.ANNO **3,118,631**

IMPORTO NON ACCANTONATO **231,010**

COEFF.DI RIVALAL 31/12/86 **4.760869**

IMPORTO RIVALUTATO **724,659**

ANNO 1986	N.ORE STRAORD.	STRA LORDO MESE UTILE TFR	IMPORTO NON ACCANT. NEL TFR
GEN	54.00	554,316	41,060
FEB	28.50	332,905	24,660
MAR	25.50	301,350	22,322
APR	30.00	353,416	26,179
MAG	18.00	199,536	14,780
GIU	18.00	217,676	16,124
LUG	12.00	133,024	9,854
AGO	36.00	431,052	31,930
SET	42.00	481,029	35,632
OTT	48.00	562,242	41,648
NOV	36.00	418,558	31,004
DIC	42.00	487,277	36,095

TOTALE IMPORTO STRAORD.ANNO **4,472,381**

IMPORTO NON ACCANTONATO **331,287**

COEFF.DI RIVALAL 31/12/87 **5.31944**

IMPORTO RIVALUTATO **1,112,116**

ANNO 1987	N.ORE STRAORD.	STRA LORDO MESE UTILE TFR	IMPORTO NON ACCANT. NEL TFR
GEN	12.00	137,437	10,181
FEB	29.00	337,345	24,989
MAR	24.00	274,874	20,361
APR	30.00	358,333	26,543
MAG	33.00	403,124	29,861
GIU	15.00	175,967	13,035
LUG	21.00	246,354	18,248
AGO	21.00	246,443	18,255
SET	15.00	176,031	13,039
OTT	15.50	182,718	13,535
NOV	32.00	377,224	27,943
DIC	25.00	294,706	21,830

TOTALE IMPORTO STRAORD.ANNO **3,210,556**

IMPORTO NON ACCANTONATO **237,819**

COEFF.DI RIVALAL 31/12/88 **5.596916**

IMPORTO RIVALUTATO **1,425,490**

CALCOLO IMPORTO STRAORD. NON ACCANTONATO NEL T.F.R.

AZIENDA

A.M.A.T. TARANTO

DIPENDENTE
DATA LIC. 31/12/94

CONTE GIUSEPPE
DATA ASS. 16/08/55

MATRICOLA
121547

/wgzy
:PRCRSA9..
:PRCRSA87
:PRCRSA16
:PRCRSA24

ANNO 1988	N.ORE STRAORD.	STRA LORDO MESE UTILE TFR	IMPORTO NON ACCANT. NEL TFR
GEN	36.50	430,271	31,872
FEB	42.00	515,094	38,155
MAR	/	/	
APR	38.50	466,116	34,527
MAG	34.50	417,688	30,940
GIU	37.50	472,819	35,024
LUG	27.00	335,549	24,855
AGO	27.00	335,549	24,855
SET	19.66	244,334	18,099
OTT	21.50	267,202	19,793
NOV	24.00	298,272	22,094
DIC	24.00	298,272	22,094

TOTALE IMPORTO STRAORD.ANNO **4,081,166**

IMPORTO NON ACCANTONATO **302,309**

COEFF.DI RIVALAL 31/12/89 **6.387217**

IMPORTO RIVALUTATO **1,838,157**

ANNO 1989	N.ORE STRAORD.	STRA LORDO MESE UTILE TFR	IMPORTO NON ACCANT. NEL TFR
GEN	30.00	372,839	27,618
FEB	27.00	375,067	27,783
MAR	27.00	375,067	27,783
APR	20.58	285,884	21,177
MAG	9.00	125,022	9,261
GIU	/		
LUG	24.00	338,504	25,074
AGO	33.00	465,439	34,477
SET	30.00	423,127	31,343
OTT	21.00	319,347	23,655
NOV	27.00	410,589	30,414
DIC			

TOTALE IMPORTO STRAORD.ANNO **3,490,885**

IMPORTO NON ACCANTONATO **258,584**

COEFF.DI RIVALAL 31/12/90 **6.280239**

IMPORTO RIVALUTATO **2,228,421**

ANNO 1990	N.ORE STRAORD.	STRA LORDO MESE UTILE TFR	IMPORTO NON ACCANT. NEL TFR
GEN	3.00	46,201	3,422
FEB	21.00	329,011	24,371
MAR	27.00	423,015	31,334
APR	36.00	564,019	41,779
MAG	24.00	376,013	27,853
GIU	24.00	381,843	28,285
LUG	27.00	429,573	31,820
AGO	27.00	429,573	31,820
SET	28.50	453,439	33,588
OTT	32.50	517,079	38,302
NOV	28.00	445,484	32,999
DIC	32.50	524,487	38,851

TOTALE IMPORTO STRAORD.ANNO **4,919,737**

IMPORTO NON ACCANTONATO **364,425**

COEFF.DI RIVALAL 31/12/91 **6.032967**

IMPORTO RIVALUTATO **2,749,272**

CALCOLO IMPORTO STRAORD. NON ACCANTONATO NEL T.F.R.

AZIENDA

A.M.A.T. TARANTO

DIPENDENTE
DATA LIC. 31/12/94

CONTE GIUSEPPE
DATA ASS. 16/08/55

MATRICOLA
121547

/wgzy
:PRCSA9..
:PRCSA87
:PRCSA16
:PRCSA24

ANNO 1991	N.ORE STRAORD.	STRA LORDO MESE UTILE TFR	IMPORTO NON ACCANT. NEL TFR
GEN	34.00	451,866	33,472
FEB	37.32	616,873	45,694
MAR	38.00	628,113	46,527
APR	44.00	727,288	53,873
MAG	39.50	652,907	48,363
GIU	42.00	707,884	52,436
LUG	33.25	559,803	41,467
AGO	38.75	652,401	48,326
SET	38.50	648,192	48,014
OTT	33.50	565,783	41,910
NOV	39.00	658,673	48,791
DIC	38.50	669,483	49,591

TOTALE IMPORTO STRAORD.ANNO **7,539,266**

IMPORTO NON ACCANTONATO **558,464**

COEFF.DI RIVALAL 31/12/92 **5.068057**

IMPORTO RIVALUTATO **3,475,374**

ANNO 1992	N.ORE STRAORD.	STRA LORDO MESE UTILE TFR	IMPORTO NON ACCANT. NEL TFR
GEN	26.75	468,015	34,668
FEB	29.66	517,910	38,364
MAR	27.00	462,949	34,293
APR	35.75	612,978	45,406
MAG	27.16	475,045	35,189
GIU	22.75	390,077	28,895
LUG	8.16	139,913	10,364
AGO	10.99	188,437	13,958
SET	7.00	120,024	8,891
OTT	6.50	111,451	8,256
NOV	11.66	199,925	14,809
DIC	9.98	171,120	12,676

TOTALE IMPORTO STRAORD.ANNO **3,857,844**

IMPORTO NON ACCANTONATO **285,766**

COEFF.DI RIVALAL 31/12/93 **4.491336**

IMPORTO RIVALUTATO **3,930,066**

ANNO 1993	N.ORE STRAORD.	STRA LORDO MESE UTILE TFR	IMPORTO NON ACCANT. TFR
GEN	6.76	115,909	8,586
FEB	11.16	191,602	14,193
MAR	11.50	197,182	14,606
APR	11.00	188,609	13,971
MAG	11.50	197,182	14,606
GIU	/		
LUG	/		
AGO	/		
SET	/		
OTT	/		
NOV	21.00	361,110	26,749
DIC	29.83	512,948	37,996

TOTALE IMPORTO STRAORD.ANNO **1,764,542**

IMPORTO NON ACCANTONATO **130,707**

COEFF.DI RIVALAL 31/12/94 **4.542452**

IMPORTO RIVALUTATO **4,245,231**

CALCOLO IMPORTO STRAORD. NON ACCANTONATO NEL T.F.R.

AZIENDA

A.M.A.T. TARANTO

DIPENDENTE

CONTE GIUSEPPE

MATRICOLA

DATA LIC. 31/12/94

DATA ASS. 16/08/55

121547

/wgzy

:PRCRSA9.1

:PRCRSA87.

:PRCRSA16

:PRCRSA24

ANNO 1994	N.ORE STRAORD.
--------------	-------------------

STRA LORDO MESE	IMPORTO NON ACCANT. TFR
--------------------	-------------------------------

GEN	30.00
FEB	7.00
MAR	32.83
APR	23.50
MAG	3.00
GIU	/
LUG	/
AGO	6.00
SET	21.00
OTT	17.00
NOV	18.00
DIC	9.00

515,871	38,213
120,370	8,916
580,673	43,013
404,179	29,939
51,597	3,822
104,264	7,723
361,181	26,754
292,385	21,658
309,584	22,932
164,173	12,161

TOTALE IMPORTO STRAORD.ANNO **2,904,277**

IMPORTO NON ACCANTONATO **215,132**

COEFF.DI RIVAL.AL 31/12/95

IMPORTO TOTALE AL 31/12/94 **4,460,363**

C O R T E D I . A P P E L L O D I L E C C E

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto As-
sistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il pre-
sente atto all'A.M.A.T.- Azienda per la Mobilità dell'Area di
Taranto - in persona del suo legale rapp.te p.t. con sede in
Taranto - Via C.Battisti - mediante consegna di copia conforme
all'originale a mani

e mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione del

N. 18/5/88

VITO TAMBURANO
ASSISTENTE UNIP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

somme omesse dalla azienda.

Salvezze illimitate

Taranto, li 02.04.1998

Avv. Giovanni De Cataldis

IL PRETORE

Letto il ricorso che precede,

F I S S A

la udienza del 1.5.6FN.1999...ore 9...per la discussione del-

la causa dinanzi al Dr. Costantino BAZZINO; ordina la comparizione

personale delle parti e dispone che copia del suesteso ricorso

e del presente decreto sia notificato alla convenuta entro

gg.10 dalla data odierna. 17, 22/4/98

Il Cancelliere

IL Pretore

IL PRETORE
Dr. Costantino BAZZINO

Copia conforme all'originale

Taranto - 5 MAG. 1939



IL CANCELLIERE

10324/98

COPIA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

Ill.mo Sig. Pretore di Taranto Giudice del Lavoro

GRASSI MICHELE, nato a Taranto il 21.09.1938 cod.fisc.GRS MHL 38P21 LO49L, ed ivi res.te, elett.te dom.to alla Via Emilia n.30/b, presso lo studio dell'Avv.Giovanni De Cataldis, dal quale è rapp.to e difeso in virtù di mandato a margine del presente atto;

p r e m e s s o

a) che il ricorrente ha prestato attività di lavoro alle dipendenze della A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto - dal 16.08.1960 al 31.12.1996, svolgendo mansioni di "segretario" e dal 1978 di "capo ufficio", con inquadramento nel livello 2° del CCNL;

b) che nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuamente ed in maniera non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 30 ore mensili, in ossequio ai turni di lavoro ed agli ordini di servizio della azienda, come risulta dall'allegata documentazione;

c) che all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per il lavoro straordinario svolto come sopra;

d) che l'art.2120 del CC, come novellato, stabilisce che la retribuzione annua ai fini del calcolo del TFR deve comprendere tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di la-

conferisco Mandato all' Avv. GIOVANNI DE CATALDIS, presso il quale in Taranto, Via Emilia n. 30/b eleggo domicilio perchè mi rappresenti e difenda nel procedimento in cui al presente atto nello stesso viene impugnata, opposta ed ad esecuzione, con ogni mezzo di legge, comprese quelle di transigere, rinunciare all' domanda e farsi sostituire, dando per ratto e confermato il suo operato. Taranto, 11 _____

Si autografa autografa la firma.
(Avv. Giovanni De Cataldis)

[Handwritten signature]

Mod. A
CONTROVERSIA LAVORO
Ind. trasferita L. 5/2/90

5 MAG. 1998

[Handwritten signature]
13 APR. 1998
CANCELLATO

A.M.A.T. - TARANTO	Prot. Arrivo n° 5084	18 MAG. 1998	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
Dirigente Ammin.vo												
Area Informatica												
Area Legale												
Area Personale												
Area Movimento												
Area Tecnica												
Ufficio Ragioneria												
Ufficio Prod. del Traffico												
Ufficio Segreteria												
Ufficio Contratti												
C. de A.												

collettivi ai sensi dell'art.2107 e dagli artt.1 e 5 del RD n.692/23, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione" (Cass.sez.Lav. sent. n.7136 dl 29.08.1987).

Alla luce di tale insegnamento e di quanto esposto in fatto, è evidente la illegittimità del comportamento tenuto dall'AMAT nel non aver incluso nella base di calcolo del TFR dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario prestato;

f) che la stessa prestazione ha avuto i caratteri della continuità e della non occasionalità, perchè svolta quotidianamente per effetto di turni prestabiliti dalla azienda per soddisfare una esigenza strutturale e non occasionale della sua organizzazione;

g) che per il periodo successivo alla L.297/82, il ricorrente va creditore della complessiva somma di £ 2.862.525= come risulta dagli allegati conteggi analitici, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali, mentre si chiede la determinazione del credito precedente a mezzo CTU;

tanto premesso,

c h i e d e

all'Ill.mo Signor Pretore adito di voler, respinta ogni contraria istanza, così provvedere:

CALCOLO IMPORTO STRAORD. NON ACCANTONATO NEL T.F.R.

AZIENDA

A.M.A.T. TARANTO

DIPENDENTE
DATA LIC. 31/12/96

GRASSI MICHELE
DATA ASS. 16/08/60

MATRICOLA
145753

ANNO 1982	N.ORE STRAORD.	STRA LORDO MESE UTILE TFR	IMPORTO NON ACCANT. NEL TFR
GIU			
LUG			
AGO			
SET			
OTT			
NOV			
DIC			

TOTALE IMPORTO STRAORD.ANNO

IMPORTO NON ACCANTONATO

COEFF.DI RIVALAL 31/12/83

IMPORTO RIVALUTATO

ANNO 1983	N.ORE STRAORD.	STRA LORDO MESE UTILE TFR	IMPORTO NON ACCANT. NEL TFR
GEN	23.00	127,304	9,430
FEB	30.00	324,457	24,034
MAR	30.50	335,779	24,873
APR	30.00	330,274	24,465
MAG	33.00	363,302	26,911
GIU	37.00	404,030	29,928
LUG	30.00	334,637	24,788
AGO	46.50	518,688	38,421
SET	15.00	168,773	12,502
OTT	22.00	247,534	18,336
NOV	12.50	140,644	10,418
DIC	14.50	165,256	12,241

TOTALE IMPORTO STRAORD.ANNO

IMPORTO NON ACCANTONATO

COEFF.DI RIVALAL 31/12/84

IMPORTO RIVALUTATO

ANNO 1984	N.ORE STRAORD.	STRA LORDO MESE UTILE TFR	IMPORTO NON ACCANT. NEL TFR
GEN	31.00	338,210	25,053
FEB	/		
MAR	/		
APR	/		
MAG	/		
GIU	6.00	78,129	5,787
LUG	/		
AGO	/		
SET	/		
OTT	33.00	399,433	29,588
NOV	12.00	145,249	10,759
DIC	19.00	231,819	17,172

TOTALE IMPORTO STRAORD.ANNO

IMPORTO NON ACCANTONATO

COEFF.DI RIVALAL 31/12/85

IMPORTO RIVALUTATO

CALCOLO IMPORTO STRAORD. NON ACCANTONATO NEL T.F.R.

AZIENDA

A.M.A.T. TARANTO

DIPENDENTE

GRASSI MICHELE

MATRICOLA

DATA LIC. 31/12/96

DATA ASS. 16/08/60

145753

ANNO 1985	N.ORE STRAORD.	STRA LORDO MESE UTILE TFR	IMPORTO NON ACCANT. NEL TFR
GEN	31.00	378,231	28,017
FEB	15.00	183,015	13,557
MAR	11.50	141,428	10,476
APR	3.00	36,894	2,733
MAG	9.00	110,683	8,199
GIU	42.00	502,667	37,235
LUG	/		
AGO	/		
SET	/		
OTT	/		
NOV	8.50	111,848	8,285
DIC	/		

TOTALE IMPORTO STRAORD.ANNO **1,484,766**

IMPORTO NON ACCANTONATO **108,501**

COEFF.DI RIVALAL 31/12/86 **4.760869**

IMPORTO RIVALUTATO **526,912**

ANNO 1986	N.ORE STRAORD.	STRA LORDO MESE UTILE TFR	IMPORTO NON ACCANT. NEL TFR
GEN	6.00	61,749	4,574
FEB	11.00	152,483	11,295
MAR	5.00	66,036	4,892
APR	8.00	105,657	7,826
MAG	11.00	146,885	10,880
GIU	6.00	83,273	6,168
LUG	11.00	139,945	10,366
AGO	13.00	171,616	12,712
SET	/		
OTT	/		
NOV	30.00	398,160	29,493
DIC	24.00	318,528	23,595

TOTALE IMPORTO STRAORD.ANNO **1,644,332**

IMPORTO NON ACCANTONATO **121,802**

COEFF.DI RIVALAL 31/12/87 **5.31944**

IMPORTO RIVALUTATO **683,223**

ANNO 1987	N.ORE STRAORD.	STRA LORDO MESE UTILE TFR	IMPORTO NON ACCANT. NEL TFR
GEN	9.00	103,589	7,673
FEB	9.00	119,775	8,872
MAR	/		
APR	/		
MAG	/		
GIU	6.00	67,753	5,019
LUG	/		
AGO	/		
SET	3.50	47,740	3,536
OTT	/		
NOV	3.00	49,927	3,698
DIC	6.00	63,773	4,724

TOTALE IMPORTO STRAORD.ANNO **452,557**

IMPORTO NON ACCANTONATO **33,523**

COEFF.DI RIVALAL 31/12/88 **5.596916**

IMPORTO RIVALUTATO **756,861**

CALCOLO IMPORTO STRAORD. NON ACCANTONATO NEL T.F.R.

AZIENDA

A.M.A.T. TARANTO

DIPENDENTE

GRASSI MICHELE

MATRICOLA

DATA LIC. 31/12/96

DATA ASS. 16/06/60

145753

ANNO 1988	N.ORE STRAORD.	STRA LORDO MESE UTILE TFR	IMPORTO NON ACCANT. NEL TFR
GEN	/		
FEB	15.50	225,527	16,706
MAR	9.50	133,527	9,891
APR	36.50	513,026	38,002
MAG	23.50	330,304	24,467
GIU	27.00	398,722	29,535
LUG	8.00	115,800	8,578
AGO	9.00	130,277	9,650
SET	/	/	
OTT	/	/	
NOV	8.50	123,641	9,159
DIC	1.00	14,546	1,077

TOTALE IMPORTO STRAORD.ANNO **1,985,370**

IMPORTO NON ACCANTONATO **147,064**

COEFF.DI RIVALAL 31/12/89 **6.387217**

IMPORTO RIVALUTATO **961,661**

ANNO 1989	N.ORE STRAORD.	STRA LORDO MESE UTILE TFR	IMPORTO NON ACCANT. NEL TFR
GEN	6.00	68,009	5,038
FEB	7.07	92,400	6,844
MAR	/		
APR	6.00	75,192	5,570
MAG	/		
GIU	6.00	106,740	7,907
LUG	/		
AGO	/		
SET	/		
OTT	/		
NOV	/		
DIC	/		

TOTALE IMPORTO STRAORD.ANNO **342,341**

IMPORTO NON ACCANTONATO **25,359**

COEFF.DI RIVALAL 31/12/90 **6.280239**

IMPORTO RIVALUTATO **1,049,007**

ANNO 1990	N.ORE STRAORD.	STRA LORDO MESE UTILE TFR	IMPORTO NON ACCANT. NEL TFR
GEN	/		
FEB	/		
MAR	/		
APR	4.00	57,745	4,277
MAG	/		
GIU	6.00	123,039	9,114
LUG	/		
AGO	/		
SET	/		
OTT	/		
NOV	3.00	44,109	3,267
DIC	/		

TOTALE IMPORTO STRAORD.ANNO **224,893**

IMPORTO NON ACCANTONATO **16,659**

COEFF.DI RIVALAL 31/12/91 **6.032967**

IMPORTO RIVALUTATO **1,129,957**

CALCOLO IMPORTO STRAORD. NON ACCANTONATO NEL T.F.R.

AZIENDA

A.M.A.T. TARANTO

DIPENDENTE
DATA LIC. 31/12/96

GRASSI MICHELE
DATA ASS. 16/08/60

MATRICOLA
145753

ANNO 1991	N.ORE STRAORD.	STRA LORDO MESE UTILE TFR	IMPORTO NON ACCANT. NEL TFR
GEN	6.00	114,735	8,499
FEB	6.00	92,397	6,844
MAR	/		
APR	/		
MAG	6.00	118,573	8,783
GIU	8.00	177,902	13,178
LUG	/		
AGO	3.00	62,455	4,626
SET	/		
OTT	3.00	62,455	4,626
NOV	/		
DIC	4.83	101,938	7,551

TOTALE IMPORTO STRAORD.ANNO **730,455**

IMPORTO NON ACCANTONATO **54,108**

COEFF.DI RIVALAL 31/12/92 **5.068057**

IMPORTO RIVALUTATO **1,244,074**

ANNO 1992	N.ORE STRAORD.	STRA LORDO MESE UTILE TFR	IMPORTO NON ACCANT. NEL TFR
GEN	6.00	98,677	7,309
FEB	/		
MAR	2.00	32,892	2,436
APR	/		
MAG	7.83	176,439	13,070
GIU	9.00	138,015	10,223
LUG	2.00	42,210	3,127
AGO	/		
SET	/		
OTT	/		
NOV	/		
DIC	6.00	99,007	7,334

TOTALE IMPORTO STRAORD.ANNO **587,240**

IMPORTO NON ACCANTONATO **43,499**

COEFF.DI RIVALAL 31/12/93 **4.491336**

IMPORTO RIVALUTATO **1,345,402**

ANNO 1993	N.ORE STRAORD.	STRA LORDO MESE UTILE TFR	IMPORTO NON ACCANT. NEL TFR
GEN	/		
FEB	/		
MAR	/		
APR	2.00	42,352	3,137
MAG	6.00	99,007	7,334
GIU	/		
LUG	/		
AGO	/		
SET	6.00	101,971	7,553
OTT	/		
NOV	3.00	65,429	4,847
DIC	/		

TOTALE IMPORTO STRAORD.ANNO **308,759**

IMPORTO NON ACCANTONATO **22,871**

COEFF.DI RIVALAL 31/12/94 **4.542452**

IMPORTO RIVALUTATO **1,430,426**

CALCOLO IMPORTO STRAORD. NON ACCANTONATO NEL T.F.R.

AZIENDA

A.M.A.T. TARANTO

DIPENDENTE
DATA LIC. 31/12/96

GRASSI MICHELE
DATA ASS. 16/06/60

MATRICOLA
145753

ANNO 1994	N.ORE STRAORD.	STRA LORDO MESE	IMPORTO NON ACCANT. TFR
GEN	6.00	101,971	7,553
FEB	/		
MAR	/		
APR	/		
MAG	1.66	36,204	2,682
GIU	12.00	244,726	18,128
LUG	3.50	76,334	5,654
AGO	/		
SET	2.00	40,926	3,032
OTT	/		
NOV	/		
DIC	47.33	1,005,607	74,489

TOTALE IMPORTO STRAORD.ANNO **1,505,768**

IMPORTO NON ACCANTONATO **111,538**

COEFF.DI RIVALAL 31/12/95 **5.851768**

IMPORTO TOTALE AL 31/12/94 **1,632,197**

ANNO 1995	N.ORE STRAORD.	STRA LORDO MESE	IMPORTO NON ACCANT. TFR
GEN	45.50	938,583	69,525
FEB	49.33	1,019,956	75,552
MAR	38.50	817,998	60,592
APR	46.57	987,334	73,136
MAG	46.32	1,025,863	75,990
GIU	30.00	664,419	49,216
LUG	27.50	609,051	45,115
AGO	36.99	819,229	60,684
SET	21.00	465,093	34,451
OTT	21.00	465,093	34,451
NOV	30.00	691,437	51,218
DIC	31.23	719,786	53,317

TOTALE IMPORTO STRAORD.ANNO **9,223,842**

IMPORTO NON ACCANTONATO **683,248**

COEFF.DI RIVALAL 31/12/96 **3.422172**

IMPORTO RIVALUTATO **2,394,683**

ANNO 1996	N.ORE STRAORD.	STRA LORDO MESE	IMPORTO NON ACCANT. TFR
GEN	18.00	414,052	30,671
FEB	34.49	794,922	58,883
MAR	39.90	896,563	66,412
APR	37.41	862,222	63,868
MAG	37.83	871,902	64,585
GIU	37.85	872,363	64,619
LUG	7.58	174,703	12,941
AGO	7.05	162,488	12,036
SET	/		
OTT	12.00	277,424	20,550
NOV	24.72	576,739	42,721
DIC	17.68	412,490	30,555

TOTALE IMPORTO STRAORD.ANNO **6,315,868**

IMPORTO NON ACCANTONATO **467,842**

COEFF.DI RIVAL -----

IMPORTO TOTALE AL 31/12/96 **2,862,525**

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto As-
sistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il pre-
sente atto all'A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità dell'Area di
Taranto - in persona del suo legale rapp.te p.t. con sede in
Taranto - Via C.Battisti - mediante consegna di copia conforme
all'originale a mani

a mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione

N. 18/5/1978

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

Taranto, lì 02.04.1998

Avv. Giovanni De Cataldis

IL PRETORE

Letto il ricorso che precede,

F I S S A

la udienza del 15.04.1999 ore ... per la discussione del-
la causa dinanzi al Dr. Cosimino ~~IL PRETORE~~ ordina la comparizione
personale delle parti e dispone che copia del suesteso ricorso
e del presente decreto sia notificato alla convenuta entro
gg.10 dalla data odierna. TA, 22/4/98

Il Cancelliere

IL PRETORE
Dr. Cosimino ~~IL PRETORE~~

Copia conforme all'originale

Taranto - 5 MAG. 1900



IL CANCELLIERE